

## Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020

### Estratto dalla piattaforma di "Domande e Risposte" - Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)

L'AdG del PON Città Metropolitane 2014-2020 invia agli Organismi Intermedi del Programma un estratto – alla data del 31.03.2020 - dei quesiti posti dagli Stati membri e delle risposte elaborate dalla Commissione Europea, pubblicate sulla piattaforma, disponibile al seguente indirizzo:

<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/CORONAVIRUSRII/Coronavirus>

**"Domande e risposte", alla data del 31.03.2020, estrapolati dall'AdG del PON Metro (alcune risposte risentono della traduzione non esatta e/o parziale dei quesiti e delle risposte fornite dalla CE)**

#### **1. Fondi strutturali - domande orizzontali**

##### **COVID-19 e forza maggiore**

COVID-19 e forza maggiore – Generale

<b>PL</b>	L'interpretazione del concetto di forza maggiore è preparata e come sarà eventualmente attuata?
<b>LT</b>	La quarantena nel paese potrebbe essere equiparata alla forza maggiore? Vorremmo una spiegazione COM scritta per quanto riguarda il regime di forza maggiore e le sue implicazioni sulla gestione dei fondi.
<b>SI</b>	Siamo in stato di forza maggiore, comprendiamo che non vi sono dubbi al riguardo e che le disposizioni dei regolamenti SIE, relative alla forza maggiore, si applicano nella situazione attuale?

*Risposta pubblicata sulla piattaforma:*

L'epidemia di COVID-19 ha colpito gli Stati membri in modo improvviso e drammatico e avrà implicazioni sull'attuazione dei programmi dell'UE. La Commissione ha proposto un'iniziativa di investimento di risposta al coronavirus (CRII) per rispondere in modo flessibile alle esigenze in rapida crescita. Inoltre, la Commissione è aperta a discutere con gli Stati membri i migliori modi possibili di utilizzare i fondi strutturali e di investimento europei per mitigare l'impatto della crisi del coronavirus e intende assegnare la massima priorità all'adozione di tutte le decisioni necessarie per lo spiegamento rapido dei fondi.

Diversi Stati membri hanno sollevato la questione se l'epidemia possa essere considerata un caso di forza maggiore. Tale concetto ha portata limitata e descrive una situazione in cui a una persona è completamente impedito di ottemperare a un obbligo. Nel diritto dell'Unione, la nozione di forza maggiore<sup>[1]</sup> presuppone generalmente circostanze che a) sono anormali e imprevedibili, b) sono al di fuori del controllo di quella che sostiene "forza maggiore" e c) non avrebbe potuto essere evitata nonostante l'esercizio di tutte le dovute attenzioni. Laddove il diritto dell'Unione si riferisce a motivi di forza maggiore, tutte e tre le condizioni stabilite dalla Corte di giustizia devono essere soddisfatte e adeguatamente dimostrate caso per caso. La forza maggiore può essere concepita in modo ancora più restrittivo ai sensi della legislazione nazionale.

Ci possono essere casi in cui circostanze risultanti dall'epidemia COVID-19 si qualificano come un evento di forza maggiore e quindi costituiscono una valida giustificazione per l'incapacità di rispettare un obbligo. Tuttavia, non è chiaro che l'epidemia debba essere necessariamente considerata come un evento di forza maggiore in tutti i casi. Invece, la Commissione ritiene che un'attenta analisi e flessibilità dovrebbero essere fornite a tutti i casi in cui i beneficiari non rispettano gli obblighi in modo tempestivo per motivi legati all'epidemia di COVID-19 (ad esempio, l'indisponibilità del personale a causa della quarantena in un paese a causa dell'epidemia). Allo stesso modo, la Commissione seguirà gli stessi principi nel valutare la conformità degli Stati membri ai loro obblighi.

In ogni caso, è necessario prestare la massima attenzione per evitare, mitigare e minimizzare le conseguenze dell'evento.

Si sottolinea che il quadro legislativo per l'attuazione dei programmi dei fondi strutturali e di investimento europei rimane pienamente applicabile anche nelle attuali circostanze eccezionali. Ciò riguarda in particolare le norme sul sistema di gestione e controllo, che rimangono un'importante salvaguardia per la regolarità delle operazioni. Va notato che per il FEASR si applicano anche le disposizioni in materia di forza maggiore stabilite nel regolamento 1306/2013.

*[1] Causa C-99/12 Eurofit SA contro Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) [2013], punto 31; Causa 145/85, Denkvit België, Racc. 1987, pag. 565, punto 11; Causa C-377/03, Commissione / Belgio, Racc. 2006, pag. I-9733, punto 95; e causa C-218/09, SGS Belgium e a., Racc. 2010, parte I, pag. 2373, punto 44*

## Ulteriore azione della Commissione, legislazione

<b>PL</b>	La CE prevede lo sviluppo di soluzioni dettagliate (modifica della legge, linee guida, istruzioni) in relazione a questioni relative alla sospensione dell'attuazione di programmi e progetti in relazione a Covid 19?
<b>MS multipli</b>	Diversi Stati membri hanno avanzato proposte per ulteriori modifiche alla legislazione.

### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

La Commissione ha proposto un'iniziativa di investimento di risposta al Coronavirus (CRII) per mobilitare i fondi della politica di coesione per rispondere in modo flessibile alle esigenze in rapida crescita nei settori più esposti, come l'assistenza sanitaria, le PMI e i mercati del lavoro, e aiutare i territori più colpiti negli Stati membri e i loro cittadini. Le proposte della Commissione del 13 marzo 2020 consentiranno agli Stati membri di beneficiare di un maggiore sostegno finanziario e assistenza mirata. La proposta CRII aumenterà la quantità di liquidità disponibile per gli Stati membri per le operazioni relative alla lotta contro l'epidemia di COVID-19, ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020 per il finanziamento nell'ambito dei fondi SIE, e amplierà anche la portata del Fondo di solidarietà dell'UE.

Inoltre, la Commissione è aperta a discutere con gli Stati membri sul modo migliore in cui i fondi strutturali e di investimento europei potrebbero contribuire a mitigare l'impatto della crisi del coronavirus. Qualora fosse necessaria una riprogrammazione dei fondi, la Commissione collaborerà con gli Stati membri per la preparazione delle modifiche ai programmi attuali. Se tali modifiche sono modifiche non sostanziali di cui alla proposta CRII, non richiedono l'approvazione di una decisione della Commissione. In caso contrario, una volta concordato, le modifiche saranno approvate dalla Commissione come priorità.

La Commissione continuerà a esaminare attentamente ogni ulteriore necessità identificata con gli Stati membri risultante dalla situazione attuale.

## **Attuazione in corso - Ammissibilità e flessibilità**

### Ammissibilità delle spese interessate dalle operazioni – Generale

<b>LV</b>	Cari colleghi, invitiamo cortesemente la Commissione a fornirci le indicazioni sulla situazione di forza maggiore connessa a COVID. Apprezzeremmo la guida
-----------	--

	<p>della Commissione per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese connesse (perdite subite oltre l'influenza delle parti) il più presto possibile per alleviare lo stress e la pressione dei nostri partner e beneficiari. La risposta della CE è molto importante per noi sull'attribuzione di potenziali costi / perdite ai fondi SIE in situazioni giustificate in caso di COVID non solo dall'assistenza tecnica, ma anche dagli obiettivi specifici. Abbiamo una spiegazione orizzontale dei servizi della CE su come agire su ERASMUS e altri strumenti dell'UE. Le nostre istituzioni coinvolte nella gestione dei fondi dell'UE e dei beneficiari chiedono chiarimenti all'autorità di gestione - non possiamo fornirle fino a quando non vi sarà una chiara risposta CE che possa o meno essere attribuita ai fondi SIE (cofinanziati dal FEIS) in casi giustificati, cioè ciò che dovrebbe essere considerato giustificato. Inoltre, ieri in Lettonia è stata dichiarata una situazione di emergenza al riguardo</p>
<p><b>HR</b></p>	<p>Alla luce delle ultime informazioni su COVID -19 e del fatto che si è diffuso dalla Cina a tutti gli Stati membri, tutti noi stiamo affrontando i suoi effetti negativi. Le conseguenze economiche e finanziarie della situazione COVID-19 potrebbero non essere ancora certe, ma è prevedibile che influenzerà seriamente sia gli enti pubblici che quelli privati. Tra gli impatti sanitari e sociali, i beneficiari croati si trovano ad affrontare un onere finanziario causato dagli eventi annullati. A tale proposito, l'autorità di gestione OPCC sta cercando di mitigare gli effetti negativi sui saldi di cassa dei beneficiari stabilendo requisiti specifici di verifica dei costi relativi agli eventi programmati ma annullati.</p> <p>La pratica di base per la verifica e l'accettazione delle spese sostenute è quella di disporre di una pista di controllo adeguata come fattura o equivalente, prova del pagamento o equivalente e prova che l'attività viene svolta (come l'elenco delle presenze, i verbali della riunione, il certificato di frequenza ecc. A seconda della natura dell'evento). Tenendo presente che la maggior parte degli eventi programmati viene annullata dalla pandemia in tutta Europa e in generale, l'AG propone di avere un approccio adeguato / adattato limitato nel tempo e nella portata di tali spese. Questa misura a breve termine verrebbe applicata agli eventi programmati ma cancellati (come fiere e conferenze) e alle spese correlate come biglietti di viaggio, spese di alloggio in hotel, commissioni e altri costi relativi agli eventi annullati che sono stati pagati dal beneficiario senza possibilità di riprogrammare o rimborsare. I costi citati devono essere previsti nell'operazione e relativi alle attività del progetto.</p> <p>Tenendo conto di quanto sopra, siamo interessati al parere della CE sulla misura proposta.</p>

<b>ECCETERA</b>	Riceviamo domande da diversi programmi Interreg sull'ammissibilità delle spese per missioni e riunioni annullate a causa del virus Corona.
<b>ECCETERA</b>	Il programma 2 Seas è ansioso di avere informazioni sull'ammissibilità delle spese o altrimenti correlate alla cancellazione / rinvio di eventi legati alla crisi del coronavirus.
<b>DE-CZ ETC</b>	L'AG del programma ETC Sassonia / Germania - Repubblica Ceca vorrebbe ricevere indicazioni dalla COM in merito ai ritardi attesi nell'attuazione del <u>progetto</u> a causa della chiusura delle frontiere interne dell'UE e / o delle organizzazioni locali coinvolte nell'attuazione del progetto. Sono ammissibili le spese, come le spese di annullamento per i contratti con terzi?
<b>SI-HU ETC</b>	Cosa possiamo fare con le spese in cui è stata eseguita la stampa di poster con determinate date e ora se lo ripetessero in un'altra data non sarebbe conveniente. Come dimostrarlo all'autorità di audit in modo che possano capire?
<b>EE-LV ETC</b>	<p>Posizione dell'autorità di gestione</p> <p>Covid-19 è stato riconosciuto dall'OMS come una pandemia [1], quindi è considerato un caso di <i>forza maggiore</i> e i costi per le attività annullate a causa della proliferazione di Covid-19 sono ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <p>il contratto assicurativo non copre le spese sostenute, sulla base della decisione dell'assicuratore o di altri documenti scritti (ad es. polizza assicurativa o condizioni generali di assicurazione);</p> <p>il beneficiario ha esaurito tutte le possibilità di rimborsare le spese sostenute;</p> <p>il beneficiario invia tramite e-MS con la relazione del partner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informazioni sull'abbandono delle attività, nel caso di metodi semplificati di rimborso dei costi, tali informazioni saranno sufficienti;</li> <li>- la prova che il beneficiario non può rimborsare o rimborsare solo in parte l'importo pagato all'organizzatore dell'attività;</li> <li>- note di accredito (alloggio, biglietti aerei, ecc.);</li> <li>- documentazione relativa a spese che non sono state rimborsate.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda i costi per le attività annullate a causa della proliferazione di Covid-19, che non rientrano esattamente nella descrizione sopra, le informazioni su tali costi devono essere presentate al Segretariato congiunto e,</p>

	<p>se necessario, l'ammissibilità sarà consultata con l'autorità di gestione. Dopo aver ricevuto un feedback positivo dalla segreteria paritetica, è consentito inserire tali costi nella relazione.</p>
<b>DK</b>	<p>Se ci sono conferenze ed eventi che non si svolgono a causa di COVID19, ma per i quali sono sostenuti costi, sono ammissibili?</p>
<b>PL</b>	<p>Le autorità di gestione saranno in grado di prendere in considerazione le spese ammissibili nei progetti in corso se non vi è alcuna possibilità obiettiva di attuare progetti in conformità con i requisiti della normativa UE e nazionale, ad esempio in conformità con i requisiti della legge sugli appalti pubblici o del regolamento 1303?</p>
<b>LT</b>	<p>Le spese per un'attività sono ammissibili al finanziamento se fossero state estrapolate a causa di circostanze imprevedibili e situazioni eccezionali causate dagli sviluppi del Coronavirus che sfuggono al controllo del beneficiario e che i relativi costi non avrebbero potuto essere evitati.</p> <p>Situazione 1: i costi sostenuti per l'organizzazione delle attività del progetto (volo, alloggio, ecc.) Possono essere compensati dai promotori del progetto se i partecipanti al progetto rifiutano di accedere alle aree di diffusione del virus pubblicate sul sito web del Ministero degli Affari esteri del Repubblica di Lituania (ad es. Fino all'11 marzo era l'Italia, la Cina, la Corea del Sud) o i partecipanti al progetto non potevano entrare nella Repubblica di Lituania da questi paesi?</p> <p>Situazione 2: Un altro caso in cui il promotore del progetto ha pianificato di organizzare attività in Lituania in cui voleva portare gli scienziati, ad esempio dall'Italia, ma ha annullato l'evento, come i costi sostenuti dal promotore dovrebbero essere trattati</p>
<b>CZ</b>	<p>Saranno ammissibili i seguenti costi:</p> <p>altri costi imprevisti legati alle attività continue dei progetti (costi che non erano previsti nel budget dei progetti), ad esempio aumentando alcune categorie di costi: connessione a Internet, acquisizione di apparecchiature pertinenti (notebook, telefoni cellulari), servizi cloud, acquisizione di dispositivi di protezione, ecc. acquistati ad esempio per l'home office.</p> <p>costo delle attività che non possono essere realizzate, ad esempio attività educative (conferenze, seminari, corsi e seminari), servizi di consulenza e consulenza, club scolastici, ad esempio molte delle conferenze, seminari, corsi, seminari, riunioni dovevano essere annullate a seguito di misure di</p>

	emergenza. I beneficiari si occupano di spese quali affitto anticipato dei locali, spese di viaggio correlate, spese di annullamento, costi salariali, materiali di stampa, ecc.
<b>SK</b>	La straordinaria situazione legata a Covid-19 ha causato la mancata realizzazione di molte spese originariamente pianificate. Includono, a titolo esemplificativo, le quote di partecipazione alle fiere annullate, i biglietti aerei per i viaggi di lavoro che non sono stati effettuati, ecc. Nonostante lo sforzo massimo dei beneficiari che hanno cercato di annullare tali spese, non sono riusciti in tutti i casi. È possibile ottenere il rimborso di tali spese?

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Vedi anche la sezione 'COVID-19 e forza maggiore' sopra.

Come osservazione introduttiva relativa all'ammissibilità dei costi delle operazioni colpite dall'epidemia COVID-19, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (CPR), "[t] l'ammissibilità delle spese è determinato sulla base di norme nazionali, salvo laddove siano stabilite norme specifiche o sulla base del presente regolamento o delle norme specifiche di ciascun fondo. "

Spetta alle autorità nazionali verificare e valutare, caso per caso, l'ammissibilità delle spese connesse alle operazioni colpite dall'epidemia COVID-19. Come indicato in precedenza, questa valutazione dovrà essere condotta principalmente alla luce delle norme nazionali in materia di ammissibilità, tenendo anche conto delle norme dell'UE, comprese le norme specifiche dei fondi, in cui determinano l'ammissibilità delle spese. Sebbene la Commissione non abbia una conoscenza dettagliata delle norme nazionali specifiche, si raccomanda di tenere conto delle seguenti osservazioni generali e di considerazioni specifiche basate su di esse.

1. Il quadro legislativo per l'attuazione dei programmi dei fondi strutturali e di investimento europei rimane pienamente applicabile. Ciò riguarda in particolare le norme sul sistema di gestione e controllo (incluso ad esempio l'obbligo di istituire procedure per garantire una pista di controllo adeguata). Queste regole rimangono un'importante salvaguardia per la regolarità delle operazioni. Per il FEASR, si applicano anche le norme per la PAC stabilite nel regolamento 1306/2013.
2. È necessario verificare se le operazioni sono state influenzate dall'epidemia COVID-19.
3. Qualsiasi nuovo contratto e / o modifica dei contratti esistenti nell'ambito delle operazioni in gioco devono essere in linea con le norme sugli appalti pubblici, ove applicabile. In linea con l'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 / UE (la direttiva sugli appalti pubblici), la procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere utilizzata per gli appalti di lavori pubblici, gli appalti di forniture pubbliche e gli appalti di servizio pubblico in uno dei seguenti casi: [... ]

*" (C) nella misura in cui è strettamente necessario laddove, per ragioni di estrema urgenza causate da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o ristrette o le procedure concorrenziali con negoziazione non possano essere rispettate. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili all'amministrazione aggiudicatrice. "*

Tenendo conto del fatto che la crisi del Coronavirus può essere considerata imprevedibile, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva per appalti di lavori pubblici, appalti pubblici e contratti di servizio pubblico nella misura in cui è strettamente necessario a causa dell'estrema urgenza. Tali circostanze richiedono un'analisi caso per caso.

L'acquisto di medicinali o attrezzature sanitarie relative alla crisi del virus Corona potrebbe essere ritenuto necessario per ragioni di estrema urgenza ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24 / UE.

Inoltre, l'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/24 / UE consente modifiche non sostanziali, come definite all'articolo 72, paragrafo 4, di detta direttiva, dei contratti durante le loro condizioni. L'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva consente anche modifiche del contratto senza una nuova procedura di appalto in caso di necessità di modifica causata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere, quando la modifica non altera il natura del contratto e entro un limite di aumento del prezzo del 50% del valore del contratto originale o dell'accordo quadro.

4. Inoltre, il beneficiario dovrebbe prestare la dovuta attenzione per richiedere qualsiasi importo / indennizzo da parte dell'assicurazione o di altre fonti. Gli importi che costituiscono un costo effettivo (compresi, ad esempio, i costi sostenuti a seguito delle necessarie modifiche ai metodi di lavoro come un acquisto di attrezzature o capacità digitali) per il beneficiario possono essere considerati ammissibili. Eventuali importi ricevuti da assicurazioni o indennizzi da altre fonti (ad es. Copertura assicurativa di responsabilità che compensa il mancato adempimento di un contratto, assicurazione di viaggio che compensa le spese di viaggio di un evento annullato, spese di viaggio e di alloggio rimborsabili, ecc.) Devono pertanto essere detratte da spese ammissibili.

Sulla base di queste osservazioni generali, relative alle spese interessate dalle operazioni in corso a causa dell'epidemia COVID-19, è possibile formulare le seguenti considerazioni.

Le autorità nazionali devono analizzare se le spese in gioco (ad esempio spese di viaggio o di alloggio che non possono essere annullate e che non sono rimborsate da altre fonti nei casi in cui la partecipazione a riunioni o eventi debba essere annullata a causa di circostanze legate al COVID-19 scoppio - personale o organizzativo), dovrebbero essere considerati costi ammissibili alla luce delle norme nazionali (tenendo anche conto delle norme dell'UE, comprese le norme specifiche di un fondo, laddove determinano l'ammissibilità delle spese).

Nelle loro azioni relative alla risoluzione delle circostanze specifiche dovute all'epidemia di COVID-19, le autorità nazionali dovrebbero tener conto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza (vale a dire che le misure di comunicazione necessarie dovrebbero essere adottate per informare adeguatamente i beneficiari).

### Flessibilità per regolare le operazioni interessate – Generale

<p><b>LV</b></p>	<p>Sono necessarie regole chiare su come affrontare il rallentamento dei progetti a causa di crisi di forza maggiore, ad esempio condizioni di ammissibilità, proroga del periodo di spesa, proroga delle scadenze dei progetti e fornitura di azioni identificate durante il periodo di monitoraggio, raggiungimento di indicatori. Sono necessari orientamenti sull'ammissibilità delle spese già sostenute nei progetti colpiti dalla crisi, compresi chiarimenti sui casi in cui un progetto dovrà essere sospeso o non sarà attuato integralmente.</p>
<p><b>SI-HU ETC</b></p>	<p>Ora stiamo affrontando i problemi su come consigliare i progetti in modo da continuare le implementazioni del progetto. La maggior parte dei progetti ha pianificato grandi eventi e questo non accadrà presto. Inoltre la domanda è se le persone parteciperanno se in realtà fanno gli eventi nel prossimo futuro è una domanda.</p>
<p><b>SI-HU ETC</b></p>	<p>Cosa succede con gli indicatori del programma, molti di essi non saranno raggiunti, perché l'impossibilità di finire in tempo? Abbiamo problemi a decidere, perché ci sono molti aspetti diversi da considerare caso per caso e abbiamo sempre in mente l'autorità di audit (come risponderanno, dal momento che anche in tempi normali erano non normali) !? Hai qualche idea su come affrontare queste domande?</p>
<p><b>DE-CZ ETC</b></p>	<p>L'AG del programma ETC Sassonia / Germania - Repubblica Ceca vorrebbe ricevere indicazioni dalla COM in merito ai ritardi attesi nell'attuazione del <u>progetto</u> a causa della chiusura delle frontiere interne dell'UE e / o delle organizzazioni locali coinvolte nell'attuazione del progetto (vedi sotto ). Come procedere</p> <p>Se, per i motivi sopra esposti, le attività del progetto devono essere annullate senza essere sostituite e, di conseguenza, gli obiettivi del progetto non possono essere pienamente raggiunti?</p> <p>Se, di conseguenza, i progetti "muoiono" nella fase di implementazione perché le condizioni iniziali non sono più in atto?</p>

<b>UK</b>	Laddove i contratti sono stati ritardati, esiste la possibilità di una maggiore flessibilità per l'autorità di gestione di modificare / estendere i contratti per garantire che gli obiettivi e gli obiettivi possano essere raggiunti?
<b>CY</b>	Possiamo terminare i progetti in corso? Quali progetti?
<b>UK</b>	In termini pratici, come dovrebbe l'autorità di gestione, applicare l'opzione "forza maggiore", come sembra sempre più probabile, cessare la consegna delle attività? Inoltre, c'è stato un precedente per questo in passato e qual è il processo per informare gli LP e tutte le parti interessate?
<b>BG</b>	Sono necessari ulteriori chiarimenti sul modo in cui le circostanze di forza maggiore devono essere applicate ai progetti che hanno già iniziato la sua attuazione ma non sono riusciti a completarlo a causa della crisi?
<b>CZ</b>	Estensione della realizzazione del progetto anche oltre il limite stabilito nelle chiamate. La maggior parte dei progetti di OP RDE sarà colpita dalla crisi COVID-19, la maggior parte di essi potrebbe aver bisogno di estendere la fase di realizzazione (non solo a causa di attività limitate svolte dal beneficiario, ma anche a causa di servizi e attività molto limitati eseguiti dai partner necessari, subappaltatori, fornitori di servizi, settore pubblico ecc.).
<b>SI</b>	A causa dell'impatto del coronavirus, i tempi di consegna di servizi e lavori sono prolungati, i prezzi di attrezzature, servizi e lavori aumentano e così via. È necessario modificare l'operazione per renderla fattibile nel nuovo quadro? È possibile, al fine di raggiungere gli obiettivi e gli obiettivi pianificati, cofinanziare un'operazione che cambia le attività pianificate, i prezzi delle attrezzature, i prezzi di attuazione, ... a causa dell'impatto del coronavirus?

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Vedere anche le sezioni "COVID-19 e forza maggiore" e "ammissibilità delle spese interessate dalle operazioni" di cui sopra.

Laddove l'esecuzione di contratti sia ostacolata a causa di COVID-19, ad esempio a causa dell'indisponibilità di personale o prodotti chiave o lavori o servizi subappaltati a causa dell'impatto del COVID-19, che può essere considerato forza maggiore, le autorità nazionali dovrebbero esercitare la propria discrezione nel consentire prestazioni sostitutive o prestazioni ritardate.

Le autorità nazionali possono quindi prendere in considerazione l'adeguamento delle operazioni (ad esempio risultati finali, termine per l'esecuzione, ecc.) Conformemente alle loro norme nazionali ove necessario e giustificato, in modo da ridurre al minimo l'impatto della forza maggiore sui programmi.

Le autorità nazionali potrebbero anche prendere in considerazione la possibilità di selezionare nuove operazioni (ad esempio se, a seguito dell'impatto dell'epidemia COVID-19, è necessario interrompere o interrompere l'attuazione delle operazioni o quando si prevede che i beneficiari non lo faranno raggiungere i risultati previsti) al fine di utilizzare efficacemente le risorse disponibili e raggiungere gli obiettivi fissati per il programma. Se necessario, potrebbero essere lanciati inviti a presentare proposte nuovi o aggiuntivi.

Le stesse condizioni per la valutazione dell'ammissibilità ai sensi delle norme dell'Unione e nazionali di quelle descritte nella precedente sezione "ammissibilità delle spese interessate dalle operazioni" si applicano alle spese relative a progetti la cui attuazione era iniziata ma che non saranno più realizzati. Ad esempio, in base a un'eventuale richiesta di forza maggiore, sarebbe necessario dimostrare non solo che la riprogrammazione o la sostituzione delle prestazioni era impossibile, ma anche che un evento era organizzato in un periodo in cui la cancellazione dovuta a COVID-19 non era prevedibile.

Inoltre, va ricordato che qualsiasi nuovo contratto e / o modifica dei contratti esistenti nell'ambito delle operazioni in gioco devono essere in linea con le norme sugli appalti pubblici, ove applicabile.

In linea con l'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 / UE (la direttiva sugli appalti pubblici), la procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere utilizzata per gli appalti di lavori pubblici, gli appalti di forniture pubbliche e gli appalti di servizio pubblico in uno dei seguenti casi: [... ]

*" (C) nella misura in cui è strettamente necessario laddove, per ragioni di estrema urgenza causate da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o ristrette o le procedure concorrenziali con negoziazione non possano essere rispettate. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili all'amministrazione aggiudicatrice. "*

Tenendo conto del fatto che la crisi del Coronavirus può qualificarsi come amministrazioni aggiudicabili imprevedibili, può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione per appalti di lavori pubblici, appalti pubblici e contratti di servizio pubblico nella misura in cui è strettamente necessario a causa dell'estrema urgenza. Tali circostanze richiedono un'analisi caso per caso.

L'acquisto di medicinali o attrezzature sanitarie relative alla crisi del virus Corona potrebbe essere ritenuto necessario per ragioni di estrema urgenza ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24 / UE.

Inoltre, l'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/24 / UE consente modifiche non sostanziali, come definite all'articolo 72, paragrafo 4, di detta direttiva, dei contratti durante le loro condizioni. L'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva consente anche modifiche del contratto senza una nuova procedura di appalto in caso di necessità di modifica causata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere, quando la

modifica non altera il natura del contratto e entro un limite di aumento del prezzo del 50% del valore del contratto originale o dell'accordo quadro.

Nelle loro azioni relative alla risoluzione delle circostanze specifiche dovute all'epidemia di COVID-19, le autorità nazionali dovrebbero tener conto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza (vale a dire che le misure di comunicazione necessarie dovrebbero essere adottate per informare adeguatamente i beneficiari).

Infine, per quanto riguarda gli indicatori, va ricordato che, in base al paragrafo 5 dell'allegato II del CPR, "[i] n casi debitamente giustificati, come un cambiamento significativo nelle condizioni economiche, ambientali e del mercato del lavoro in uno Stato membro o regione e in aggiunta alle modifiche risultanti da cambiamenti nelle assegnazioni per una data priorità, tale Stato membro può proporre la revisione di tappe e obiettivi conformemente all'articolo 30. "

#### Modifica di progetti esistenti - estensione del campo di applicazione per includere le attività relative a COVID-19

<b>HR</b>	Possono gli operatori sanitari / i ricercatori che vengono pagati dal FESR nel quadro di un progetto di specializzazione Smart sulla salute, ma che ora sono stati spostati a lavorare sulla ricerca COVID, possono ancora essere pagati dal FESR nell'ambito della stessa operazione (altri settori sanitari) o lo fanno? devono lanciare nuove gare d'appalto e nuove operazioni e spostare lì quei ricercatori affinché siano ancora ammissibili? I progetti S3 esistenti verrebbero sospesi per ora e i ricercatori continueranno a lavorarci su dopo che la pandemia è stata affrontata per garantire il raggiungimento dei risultati prefissati del programma.
<b>SI</b>	Parte della salute o altro personale, assunto come parte dell'operazione in corso, viene temporaneamente riassegnato per lavorare sulla lotta contro il coronavirus. Queste nuove attività non sono collegate all'operazione originale e non contribuiscono agli indicatori di funzionamento e PO. Tale operazione può essere modificata e potrebbe combattere il coronavirus, inoltre il lavoro del personale sanitario può essere incorporato come ammissibile al cofinanziamento ESI nell'ambito dell'operazione esistente? O solo le nuove operazioni, che trattano i problemi di Covid-19, dovrebbero essere preparate?

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Le autorità nazionali possono prendere in considerazione la possibilità di adeguare le operazioni conformemente alle rispettive norme nazionali se necessario e giustificato, tenendo conto della necessità di garantire la conformità alle pertinenti norme dell'UE, comprese le disposizioni sulla selezione delle operazioni di cui all'articolo 125, paragrafo 3, dell'RDC e la portata del sostegno del FESR, come stabilito all'articolo 3 del regolamento FESR (modificato dalla proposta COM (2020) 113).

In particolare, se le specifiche obbligazioni contrattuali contenute nelle pertinenti convenzioni di sovvenzione lo consentono, le autorità di gestione possono prendere in considerazione la possibilità di adeguare la portata delle operazioni esistenti che rientrano nell'area di specializzazione sanitaria identificata dalla strategia S3, insieme all'aumento del bilancio disponibile e al adeguamento del loro calendario di attuazione. Tali modifiche non comprometterebbero le attività di ricerca già avviate ed eviterebbero la necessità di lanciare nuovi inviti a presentare proposte.

Se, tuttavia, gli obblighi contrattuali non consentono tali modifiche, potrebbe essere necessario lanciare nuovi inviti a presentare proposte. Va ricordato in particolare che qualsiasi nuovo contratto e / o modifica dei contratti esistenti nell'ambito delle operazioni in gioco devono essere in linea con le norme sugli appalti pubblici, ove applicabile.

### Proroga del periodo di programmazione

<b>UK</b>	Laddove l'attività sia significativamente ritardata o cessata, è stata presa in considerazione l'estensione del programma?
<b>PL</b>	La CE presume eventuali proroghe di tutte le scadenze applicabili?

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Il quadro legislativo per l'attuazione dei programmi operativi rimane pienamente applicabile anche nelle attuali circostanze eccezionali. Di conseguenza, si applicano il periodo di programmazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, dell'RDC e le regole di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, dell'RDC e non è prevista alcuna proroga del periodo di programmazione.

### Selezione più leggera di operazioni e approvvigionamento?

<b>UK</b>	È probabile che ci sia spazio per un tocco più leggero sulla selezione delle operazioni e / o degli appalti o sulla selezione dei destinatari? (vale a dire se è necessaria una nuova operazione, esiste l'opzione per semplificare il processo per la valutazione e quindi l'opzione per l'operazione per semplificare i processi inizia la consegna?)
-----------	---

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

In primo luogo, va ricordato che il quadro legislativo per l'attuazione dei programmi operativi rimane pienamente applicabile anche nelle attuali circostanze eccezionali. Sulla base di quanto precede, le autorità nazionali possono selezionare nuove operazioni conformemente alle loro norme nazionali, tenendo conto della necessità di garantire il rispetto delle pertinenti norme

dell'UE, comprese le disposizioni sulla selezione delle operazioni di cui all'articolo 65, paragrafo 6, e all'articolo 125, paragrafo 3 ) di CPR.

Questi due articoli prevedono già flessibilità. Ad esempio, in linea con le norme nazionali, i criteri di selezione possono essere fissati mediante consultazione scritta del comitato di sorveglianza, è possibile consentire una procedura di selezione non competitiva, è possibile selezionare un'operazione avviata prima della presentazione di una domanda per il finanziamento all'autorità di gestione, ma non è fisicamente completato o pienamente attuato (a condizione che sia stata rispettata la legge applicabile pertinente all'operazione) e al beneficiario può essere fornita una versione elettronica del documento che fissa le condizioni di sostegno.

Per quanto riguarda le norme sugli appalti pubblici, in linea con l'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 / UE (la direttiva sugli appalti pubblici) la procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere utilizzata per appalti di lavori pubblici, appalti di forniture pubbliche e appalti di servizi pubblici in uno qualsiasi dei i seguenti casi:

"(C) nella misura in cui è strettamente necessario laddove, per ragioni di estrema urgenza causate da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o ristrette o le procedure concorrenziali con negoziazione non possano essere rispettate. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili all'amministrazione aggiudicatrice. "

Tenendo conto del fatto che la crisi del Coronavirus si qualifica come imprevedibile / imprevedibile, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva per appalti di lavori pubblici, contratti di fornitura pubblica e contratti di servizio pubblico nella misura in cui è strettamente necessario a causa dell'estrema urgenza. Tali circostanze richiedono un'analisi caso per caso.

L'acquisto di medicinali o attrezzature sanitarie relative alla crisi del Coronavirus potrebbe essere ritenuto necessario per ragioni di estrema urgenza ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24 / UE. Nel 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione "sulle norme in materia di appalti pubblici in relazione alla crisi dell'asilo". Anche se la presente comunicazione riguardava la situazione specifica connessa alla crisi dell'asilo, spiega l'intera gamma di diverse possibilità a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del diritto dell'UE per affrontare efficacemente le diverse situazioni di urgenza. Ad esempio, spiega in dettaglio quando è possibile utilizzare la procedura negoziata più rapida senza pubblicazione.

Oltre a ciò, i servizi della Commissione sono pronti a fornire aiuto e assistenza alle autorità degli Stati membri. La Commissione non ha attualmente in programma di proporre ulteriori modifiche ai regolamenti dell'UE pertinenti per l'attuazione dei programmi operativi o delle direttive sugli appalti pubblici.

## Applicazione dell'articolo 70 CPR

<b>CZ</b>	Al di fuori del mandato della CRII - si potrebbe considerare di utilizzare l'articolo 70 della RDC e utilizzare parte dei fondi per finanziamenti operativi anche a Praga?
-----------	--

### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Le condizioni stabilite dall'articolo 70 dell'RDC devono essere pienamente rispettate: le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere situate nell'area del programma. Solo le operazioni relative alla fornitura di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In tali casi, le spese sono assegnate alle aree interessate del programma su base proporzionale, sulla base di criteri oggettivi.

Inoltre, per quanto riguarda le operazioni realizzate al di fuori dell'area del programma, devono essere rispettate tutte e 4 le condizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 2: l'operazione è a vantaggio dell'area del programma; l'importo totale del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP assegnato nell'ambito del programma a operazioni situate al di fuori dell'area del programma non supera il 15% del sostegno finanziario a livello di priorità al momento dell'adozione del programma; il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso; gli obblighi delle autorità per il programma in relazione alla gestione, controllo e audit riguardanti l'operazione sono adempiuti.

Conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, dell'RDC che consente norme specifiche per i fondi, il regolamento FSE di cui all'articolo 13, paragrafo 2, contiene una norma specifica che stabilisce che il FSE può sostenere operazioni che si svolgono al di fuori dell'area del programma, ma all'interno dell'Unione, se sono soddisfatte 2 condizioni: vale a dire che l'operazione deve essere a beneficio dell'area del programma e devono essere rispettati gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e alla revisione contabile. Quando l'operazione ha anche un vantaggio per l'area del programma in cui è attuata, le spese devono essere assegnate a tali aree del programma su base proporzionale sulla base di criteri oggettivi.

Inoltre, in particolare per il FEASR, le norme specifiche per i fondi richiedono che il sostegno sia diretto alle zone rurali. Tuttavia, gli Stati membri possono anche finanziare operazioni in altri tipi di aree (ad esempio urbane) se sono chiaramente a beneficio delle zone rurali e quando sono ammissibili nell'ambito del rispettivo programma di sviluppo rurale.

## **Monitoraggio, comunicazione, quadro delle prestazioni (attuazione in corso e CRII)**

### Performance Framework e Forza maggiore

<b>UK</b>	È stato preso in considerazione il modo in cui la "forza maggiore" sarà presa in considerazione alla fine del programma per il quadro delle prestazioni?
<b>ESSERE</b>	Per quanto riguarda la revisione delle prestazioni, può la CE confermare che

applicherà l'articolo 22, paragrafo 7, paragrafo 3? "Le rettifiche finanziarie non si applicano qualora l'incapacità di raggiungere gli obiettivi derivi dall'impatto di fattori socioeconomici o ambientali, cambiamenti significativi nelle condizioni economiche e ambientali dello Stato membro interessato o per motivi di forza maggiore che ostacolano gravemente l'attuazione di le priorità interessate ".

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC, in cui la Commissione, sulla base della relazione finale sull'attuazione del programma, stabilisce un grave mancato raggiungimento di alcuni obiettivi a causa della debolezza delle implementazioni chiaramente identificata, può valutare se applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate.

L'articolo 22, paragrafo 7, terzo comma, dell'RDC stabilisce che "non devono essere applicate rettifiche finanziarie qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi sia dovuto all'impatto di fattori socioeconomici o ambientali, cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nel Stato interessato o per motivi di forza maggiore che incidono gravemente sull'attuazione delle priorità in questione. "

Di conseguenza, nella sua valutazione la Commissione valuterà se applicare la rettifica finanziaria o, in base alla disposizione di cui sopra, non applicare.

Tuttavia, tutti gli sforzi dovrebbero essere compiuti (ad esempio sfruttando le possibilità fornite dalle proposte di modifica della Commissione; adeguamenti delle operazioni; riprogrammazione se necessario e possibile, ecc.) Per garantire il raggiungimento degli obiettivi del programma. A tal fine la Commissione coopererà con gli Stati membri.

**Trasferimenti a priorità che non hanno raggiunto i traguardi**

<b>EE</b>	È possibile ricaricare l'asse prioritario dell'innovazione (TO1) anche se non si è qualificato per la riserva di prestazione? Finora la Commissione ha indicato che ciò non è possibile.
<b>HR</b>	Possibilità di riallocazione a priorità non performanti

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Al fine di non compromettere l'esercizio di revisione delle prestazioni che si è svolto sulla base degli articoli 21 e 22 dell'RDC nel 2019, la Commissione ha ritenuto che la Commissione non raccomandasse la politica di coesione per quanto riguarda le assegnazioni principali a priorità sottoperformanti nelle successive modifiche del programma. Inoltre, e nella logica della prestazione gratificante, i trasferimenti della riserva di prestazione alle priorità che non hanno raggiunto i traguardi non sono consentiti affatto, a causa della restrizione di cui all'articolo 22,

paragrafo 3, dell'RDC che stabilisce che la riserva di prestazione la riserva è assegnata solo ai programmi e alle priorità che hanno raggiunto i traguardi [1].

Alla luce dell'attuale crisi a seguito dell'epidemia di COVID-19, alcuni Stati membri potrebbero identificare alcune nuove esigenze, che potrebbero essere coperte da priorità sottoperformate al momento della revisione delle prestazioni. A tale proposito, in casi debitamente giustificati, in cui le priorità in gioco hanno aumentato il ritmo di attuazione nell'ultimo anno e hanno un potenziale sufficiente per attuare più risorse di quelle attualmente assegnate a loro, la Commissione può accettare un trasferimento dei principali importi di assegnazione a priorità sottoperformanti. Ciò ovviamente non pregiudica i requisiti applicabili di RCP come concentrazione tematica, limitata trasferibilità tra categorie di regioni (articolo 93, paragrafo 2, RDC), ecc.

Una possibile ragione di tale trasferimento potrebbe essere la proposta della Commissione COM (2020) 113 di modificare il regolamento (UE) n. 1301/2013 in modo che la priorità di investimento del FESR per rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione possa coprire gli investimenti in prodotti e servizi necessari per favorire le capacità di risposta alle crisi nei servizi sanitari.

[1] Ciò non si applica al FEASR, in cui il piano di finanziamento non distingue tra importi derivanti dalla riserva di prestazione e allocazione principale.

### Obiettivi degli indicatori nel contesto della risposta alle crisi

<b>EE</b>	Se il finanziamento viene trasferito tra gli assi prioritari per potenziare TO1 ai fini della lotta contro il virus corona, ridurrà gli stanziamenti per altre priorità e azioni, il che probabilmente avrà un impatto sul raggiungimento degli obiettivi fissati per tali altre priorità alla fine della programmazione periodo. Come sarà gestito alla chiusura, se non vi è una revisione corrispondente degli obiettivi delle priorità del "donatore"? Nel caso in cui all'OP vengano aggiunte misure relative all'epidemia del virus corona, dovrebbero esserci indicatori di output e di risultato con obiettivi suggeriti o questo potrebbe rimanere senza tali elementi (poiché non tutti gli investimenti devono avere indicatori)?
<b>FR</b>	Su richiesta facilitata alla revisione, alla metà del tempo dell'8%, comprende anche il trasferimento di un'ascia all'autorizzazione senza l'autorizzazione della CE. Mais faudra-t-il, quand même, modifier nos indicateurs, notamment du cadre of performance? O ancora, per quanto riguarda la modifica maquette et, c'è il dessous seuil, sul nuovo passo per il resto?  Tout état de cause, j'imagine qu'il faudra quand même faire valider for the comité of suivi
<b>BG</b>	Gli obiettivi del quadro prestazionale potrebbero essere ridotti / modificati nel PO a causa

della situazione di forza maggiore con COVID e del rallentamento dell'attuazione dei progetti?

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

*Dichiarazione di non responsabilità: questa risposta riguarda unicamente il FESR, il FSE e il Fondo di coesione.*

La proposta della Commissione per il nuovo articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC consente agli Stati membri di effettuare trasferimenti finanziari tra assi prioritari dello stesso fondo nell'ambito dello stesso programma fino ai massimali indicati senza che la decisione della Commissione approvi tali modifiche del programma. Tuttavia, tali trasferimenti dovrebbero essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Non dovrebbero riguardare gli anni precedenti e dovrebbero soddisfare tutti i requisiti normativi, ad esempio per quanto riguarda la concentrazione tematica.

Se questi trasferimenti hanno conseguenze a catena sugli altri elementi del contenuto del programma (a parte quelli di cui sopra), è necessario modificare di conseguenza il programma. Lo Stato membro dovrebbe quindi richiedere la modifica del programma e la Commissione dovrebbe approvare la richiesta secondo la procedura di modifica del programma di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, dell'RDC.

Il CPR offre una certa flessibilità per quanto riguarda i tempi di introduzione delle necessarie modifiche al programma. Tale modifica del programma può essere avviata in una fase successiva, quando la piena estensione del sostegno dell'UE all'efficace risposta alla crisi della sanità pubblica diventa più chiara. Ciò consentirà di tenere conto di tutte le conseguenze per i programmi in modo globale (ad es. Tipi di azioni, principali gruppi destinatari, tipi di beneficiari, territori interessati, indicatori e relativi obiettivi, ecc.).

In particolare per quanto riguarda gli indicatori, l'articolo 27, paragrafo 4, dell'RDC richiede che ciascuna priorità stabilisca indicatori e obiettivi corrispondenti al fine di valutare i progressi nell'attuazione del programma finalizzati al raggiungimento degli obiettivi. Non vi è alcun obbligo di garantire che tutte le operazioni e i relativi risultati siano coperti al 100% dagli indicatori. Finché gli indicatori per l'obiettivo specifico indicato consentono la valutazione dei progressi, questo requisito è considerato soddisfatto.

In particolare, per quanto riguarda gli indicatori di risultato inclusi nel quadro delle prestazioni, l'articolo 5 del regolamento di esecuzione 215/2014 prevede che corrispondano alla priorità più del 50% della dotazione finanziaria. L'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e 4), del regolamento di applicazione impone agli organismi che modificano i programmi di registrare dati o prove utilizzate per stimare gli obiettivi. Il punto 5 dell'allegato II CPR chiarisce che uno Stato membro può proporre una revisione delle pietre miliari e degli obiettivi attraverso una modifica del programma in linea con l'articolo 30, paragrafi 1 e 2, in casi debitamente giustificati, come un cambiamento significativo nell'economia, condizioni ambientali e del mercato del lavoro e quando è una conseguenza dei cambiamenti nelle assegnazioni per una determinata priorità.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC, in cui la Commissione, sulla base della relazione finale sull'attuazione del programma, stabilisce un grave mancato raggiungimento di alcuni obiettivi a causa della debolezza delle implementazioni chiaramente identificata, può valutare se applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate.

L'articolo 22, paragrafo 7, terzo comma, dell'RDC stabilisce che "non devono essere applicate rettifiche finanziarie qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi sia dovuto all'impatto di fattori socioeconomici o ambientali, cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nel Stato interessato o per motivi di forza maggiore che incidono gravemente sull'attuazione delle priorità interessate. "

Di conseguenza, nella sua valutazione la Commissione valuterà se applicare la rettifica finanziaria o, in base alla disposizione di cui sopra, non applicare. I dati o le prove utilizzati per stimare il valore dell'obiettivo saranno essenziali in tale valutazione in quanto mostreranno l'impatto di fattori socioeconomici o ambientali, cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali o forza maggiore.

La Commissione ritiene che la situazione derivante dall'epidemia di COVID-19 possa fornire motivi per invocare la "forza maggiore", a seconda di come la situazione ha influenzato l'attuazione del programma e le priorità.

Tuttavia, tutti gli sforzi dovrebbero essere compiuti (ad esempio sfruttando le possibilità fornite dalle proposte di modifica della Commissione, adeguamenti delle operazioni, riprogrammazione se necessario e possibile, ecc.) Per garantire che gli obiettivi del programma siano raggiunti. A tal fine la Commissione coopererà con gli Stati membri.

In caso di modifiche ai valori dell'indicatore risultanti da misure adottate per far fronte all'attuale epidemia di COVID-19, gli Stati membri dovranno fornire le motivazioni per l'adeguamento degli obiettivi dell'indicatore, compresi i nuovi obiettivi dell'indicatore necessari da stabilire a seguito delle misure adottate, in linea con l'articolo 27, paragrafo 4, dell'RDC e le norme specifiche di ciascun fondo.

## Rapporto annuale di attuazione (AIR) 2019

<b>HR</b>	Sono previste modifiche al modello AIR 2019 rispetto a quello del 2018?
-----------	---

### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Dal 2020 al 2023 (incluso), le autorità di gestione presentano alla Commissione solo la cosiddetta relazione di attuazione annuale "leggera", vale a dire che deve essere compilata solo la parte A del modello AIR (dati richiesti ogni anno) (cfr. L'articolo 50, paragrafo 2) del regolamento (UE) n.

1303/2013). Se del caso, è possibile compilare una sezione 14.4 facoltativa della parte B sul contributo del PO alle strategie macroregionali e al bacino marittimo.

(Vedi: Domande e risposte su AIR

[https://ec.europa.eu/regional\\_policy/en/information/legislation/guidance/](https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/) )

### Raggiungimento degli obiettivi del programma, valori degli indicatori, tasso di cofinanziamento

<b>UK</b>	Intende la Commissione prendere in considerazione la flessibilità in relazione al raggiungimento degli obiettivi generali del programma per riflettere le circostanze uniche in cui ci troviamo e un rilassamento temporaneo dei requisiti di finanziamento delle partite, almeno durante il 2020?
<b>PL</b>	I servizi della CE consentiranno deviazioni dai valori degli indicatori assunti in progetti e programmi?

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Conformemente al punto 5 dell'allegato II dell'RDC sul metodo per stabilire il quadro di prestazione, gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, come un cambiamento significativo delle condizioni economiche, ambientali e del mercato del lavoro in uno Stato membro o regione e inoltre agli emendamenti risultanti da cambiamenti nelle assegnazioni per una data priorità, proporre la revisione di pietre miliari e obiettivi per gli indicatori nel quadro delle prestazioni in conformità dell'articolo 30 CPR.

Vi sono quindi **2 situazioni** in cui è possibile rivedere i valori degli indicatori nel quadro delle prestazioni [1] :

- **in casi debitamente giustificati** : anche se la modifica significativa ha reso impossibile il raggiungimento di un obiettivo, lo Stato membro può proporre la revisione degli obiettivi. Sulla base delle prime stime dell'impatto della crisi del Coronavirus sull'economia europea, si prevede che saranno soddisfatte le condizioni per modificare gli obiettivi nel quadro delle prestazioni. Tuttavia, se la revisione mirasse solo ad allineare gli obiettivi alle prestazioni effettive, ciò non sarebbe considerato una giustificazione adeguata.
- **Nel caso in cui si verifichino cambiamenti nell'assegnazione di bilancio a una priorità** : le modifiche del programma che modificano le risorse finanziarie in una priorità per far fronte all'attuale crisi giustificherebbero pertanto anche una modifica dei valori per gli obiettivi.

Per tutti gli indicatori sia nel PF che all'esterno, in caso di modifiche ai valori obiettivo per gli indicatori o selezione di nuovi indicatori risultanti da misure adottate per far fronte all'attuale epidemia di COVID-19, anche nel contesto della proposta di modifica della CPR, il Membro Lo

Stato dovrà fornire la logica (ad esempio riferendosi alla crisi correlata a COVID-19) per l'adeguamento dei valori obiettivo per gli indicatori o per la selezione di nuovi indicatori e dei relativi obiettivi.

A norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 215/2014, le informazioni sulle metodologie e sui criteri applicati per selezionare gli indicatori per il quadro delle prestazioni e fissare le pietre miliari e gli obiettivi corrispondenti registrati dagli organismi che preparano i programmi deve essere reso disponibile su richiesta della Commissione.

Per quanto riguarda il cofinanziamento dell'UE, si applicano i tassi di cui all'articolo 120, paragrafo 3, dell'RDC. La Commissione non ha proposto una modifica dei tassi di cofinanziamento per evitare di ridurre il potenziale complessivo di investimento dei programmi.

[1] Cfr. Anche gli orientamenti per gli Stati membri sul quadro delle prestazioni, revisione e riserva.

## **CRII – generale**

### **Uso volontario di CRII**

<b>ESSERE</b>	Per i PO che hanno già un tasso di assegnazione (impegno di bilancio) del 100% dei fondi, vi sarebbe l'obbligo di riassegnare parte del bilancio di impegno (a scapito dei progetti esistenti) al fine di adottare misure specifiche relative alla CRII nella quadro del PO con la liquidità aggiuntiva che sarà disponibile nel 2020
<b>DE</b>	Confermare che l'uso dell'Iniziativa di investimento sulla risposta al Coronavirus è facoltativo. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di modificare i programmi FESR.
<b>NL</b>	È obbligatorio utilizzare i fondi SIE rimanenti per gli investimenti relativi a COVID-19? Koopman ha affermato che nell'appello della Task Force è volontario, ma il regolamento dice "deve". Si prega di precisare  <i>[All'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il seguente comma:  "In deroga al paragrafo (9), le spese per operazioni volte a favorire le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020." ]</i>

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Il "deve" in questo contesto indica che tali spese (ove esistenti) sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020. Ciò non significa che tali spese siano obbligatorie né che i fondi SIE rimanenti debbano essere utilizzati per investimenti relativi all'emergenza in corso: è spetta allo Stato membro decidere di avvalersi dell'ammissibilità estesa di cui all'articolo 1 e della flessibilità di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della proposta CRII.

Tuttavia, gli importi non recuperati dai conti presentati nel 2020 rappresentano una liquidità aggiuntiva che può essere specificamente utilizzata per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia COVID-19 e sono ammissibili ai sensi delle norme specifiche CPR e del Fondo.

### Tempi per l'attuazione dei progetti nell'ambito del CRII

<b>PL</b>	Quali saranno i tempi per l'attuazione dei progetti da parte degli ospedali legati alla crisi COVID-19? Anche il 31.12.2023?
-----------	--

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Il quadro legislativo per l'attuazione dei programmi operativi rimane pienamente applicabile. Di conseguenza, si applicano le regole di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, dell'RDC e pertanto la data finale di ammissibilità è il 31.12.2023.

### **Articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC**

#### Flessibilità per trasferire fondi

<b>ESSERE</b>	Il Belgio sostiene la massima flessibilità possibile. È davvero importante che le misure possano essere attuate ove necessario. In questo contesto, dovrebbe anche essere possibile prendere in considerazione il trasferimento di fondi tra categorie di regioni.
<b>ESSERE</b>	In tale contesto, potrebbe la Commissione confermare ciò che è stato detto in SMWP riguardo alla massima flessibilità possibile e incoraggiare gli Stati membri a negoziare ciò che è fattibile con l'ufficio geografico?
<b>PL</b>	La CE consente una maggiore flessibilità nel trasferimento di fondi tra categorie di regioni?
<b>LT</b>	È possibile trasferire tra i fondi - dal FESR, FC alle priorità finanziate dal FSE? Quali sono i limiti?
<b>HR</b>	Possibilità di riassegnazione di fondi all'interno del PO, proposta 8% / 4%

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

L'articolo 30 rivisto del regolamento CPR (regolamento (UE) n. 1303/2013) prevede la possibilità per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE di trasferire un importo fino all'8% della dotazione, a partire dal 1° febbraio 2020, di priorità e non più del 4% del budget del programma, a un'altra priorità dello stesso fondo nello stesso programma. Tali trasferimenti

saranno considerati non sostanziali e non richiederanno una decisione della Commissione che modifichi il programma. Tali trasferimenti non riguardano gli anni precedenti, devono essere conformi ai requisiti normativi ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. La Commissione dovrebbe essere informata solo delle tabelle finanziarie riviste.

La Commissione applicherà tutta la flessibilità consentita entro gli attuali limiti stabiliti dalla RDC e dalla CRII.

Per quanto riguarda i trasferimenti tra categorie di regioni, si applicano le attuali disposizioni del CPR. Più specificamente, l'articolo 93, paragrafo 2, dell'RDC consente, in circostanze debitamente giustificate, di trasferire fino al 3% dello stanziamento totale per una categoria di regioni in regioni di altre categorie, tra cui "in un'importante revisione dell'accordo di partenariato". Tali trasferimenti dovranno riflettersi nell'aggiornamento annuale dell'accordo di partenariato, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 bis, dell'RDC. La Commissione assicurerà una rapida valutazione di eventuali proposte a tal fine.

In effetti, la proposta CRII aggiunge flessibilità ai trasferimenti entro i limiti di cui all'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC e questi non richiedono una decisione della Commissione che modifichi il programma.

Per quanto riguarda altri requisiti normativi, come la concentrazione tematica, si applicano ancora le disposizioni CPR e le norme specifiche di fondi. Tuttavia, la Commissione applicherà tutta la flessibilità consentita entro i limiti stabiliti dalla RDC e dalla CRII, in particolare grazie all'ampliamento dell'obiettivo tematico 1 agli investimenti necessari per rafforzare le capacità di risposta alle crisi nei servizi sanitari.

#### Ambito dei trasferimenti di cui all'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC

<b>DE</b>	Conferma che il nuovo art. 30 (5) CPR si applica a tutti i trasferimenti possibili, non solo ai trasferimenti relativi agli investimenti relativi allo scoppio di COVID-19.
-----------	---

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Viene proposto l'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC per fornire maggiore flessibilità nell'affrontare l'epidemia di COVID-19 (si veda il considerando 5 della proposta COM (2020) 113), in quanto l'idea principale è quella di fornire una maggiore flessibilità agli Stati membri al fine di affrontare le conseguenze dell'epidemia di COVID. Tuttavia, la possibilità di trasferimento è aperta anche per altri trasferimenti.

Va notato che la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC si applica solo al FESR, al FC e al FSE; per quanto riguarda il FEAMP, per possibili misure in relazione alla riduzione della crisi epidemica COVID-19 e alla procedura semplificata di modifiche del PO, gli Stati membri dovrebbero consultare il regolamento specifico del fondo.

Trasferimenti senza emendamento del PO, articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC, modificato dalla proposta CRII Concentrazione tematica

<b>UK</b>	<p>Può la Commissione prendere in considerazione una soglia di assegnazione del programma più elevata in questa misura e una deroga a breve termine ai livelli di concentrazione tematica?</p> <p>La modifica dell'articolo 30 dell'RDC consente di spostare fino all'8% della dotazione a 1/2/20 a livello di priorità su un'altra priorità, fino al 4% della dotazione del programma senza una decisione della Commissione. Ciò accelererà le modifiche necessarie per reagire alle circostanze. Tuttavia, potrebbe non essere abbastanza sostanziale e il suo impatto potrebbe essere inferiore perché tutti gli altri requisiti normativi dovranno ancora essere soddisfatti, compresi i livelli di concentrazione tematica dell'AP.</p>
<b>PL</b>	<p>In quale misura la concentrazione tematica dovrebbe essere rispettata durante la riallocazione del FESR tra OT? Esiste un allentamento delle regole a tale riguardo, tenendo conto delle limitate possibilità di rimescolare le allocazioni in questo momento del ciclo di vita dei PO, quando la maggior parte dei fondi è già contratta.</p>
<b>LT</b>	<p>A causa della situazione critica nel settore della sanità pubblica e dell'occupazione, la quantità di fondi necessari nell'ambito di TO9 è aumentata drasticamente. Le azioni di redistribuzione non possono essere intraprese a causa delle limitazioni della concentrazione tematica del FESR. Qual è la tua opinione in merito e se è possibile aspettarsi minori requisiti di concentrazione tematica FESR (ad esempio punto 10 per cento) al fine di fornire i finanziamenti necessari ai settori della sanità e dell'occupazione?</p>
<b>PL</b>	<p>Ci saranno cambiamenti in termini di concentrazione tematica?</p>
<b>IT</b>	<p>Considerando il limite ai trasferimenti di risorse nell'ambito del programma stabilito dalla proposta di regolamento riguardante l'iniziativa di investimento di risposta al Coronavirus, quale tipo di soluzione prevede la Commissione per garantire una maggiore flessibilità nel trasferimento di risorse verso misure per affrontare la crisi sanitaria, permettendo di effettuare tali trasferimenti in deroga alle regole di concentrazione tematica sia per il regolamento FESR che per il FSE?</p>

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

In effetti, la proposta CRII aggiunge flessibilità ai trasferimenti entro i limiti di cui all'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC e questi non richiedono una decisione della Commissione che modifichi il programma.

Per quanto riguarda altri requisiti normativi, come la concentrazione tematica, si applicano ancora le disposizioni CPR e le norme specifiche di fondi. Tuttavia, la Commissione applicherà tutta la

flessibilità consentita entro i limiti stabiliti dalla RDC e dalla CRII, in particolare grazie all'ampliamento dell'obiettivo tematico 1 agli investimenti necessari per rafforzare le capacità di risposta alle crisi nei servizi sanitari.

#### Trasferimenti tra obiettivi specifici nell'ambito di un asse prioritario (articolo 30, paragrafo 5, RDC)

**CZ** Anche i trasferimenti tra obiettivi specifici all'interno di un asse prioritario contano per il limite del 4%? Riteniamo che non sia così (ma è collegato alla domanda precedente).

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

I limiti per i trasferimenti senza emendamento del PO inclusi nella CRII (articolo 30, paragrafo 5, RDC), si applicano ai trasferimenti tra priorità dello stesso fondo dello stesso programma. Tali trasferimenti incidono sul piano di finanziamento del PO. Il limite proposto, trasferimento di non più dell'8% della dotazione alla priorità approvata dalla Commissione a partire dal 1° febbraio 2020 non superiore al 4% del bilancio del programma, non si applica ai trasferimenti tra obiettivi specifici all'interno dello stesso priorità in quanto tali trasferimenti non incidono sul piano di finanziamento del PO.

#### Applicazione della flessibilità di cui all'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC

**FR** Le misure di flessibilità proposte per facilitare i trasferimenti tra priorità (modifica dell'articolo 30, paragrafo 5) si applicano solo nell'ambito dell'attuazione della CRII o potrebbero essere utilizzate senza condizioni di collegamento con il finanziamento delle misure COVID-19?

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

La Commissione ha proposto un'iniziativa di investimento di risposta al coronavirus (CRII) per mobilitare la politica di coesione per rispondere in modo flessibile alle esigenze in rapida crescita nei settori più esposti. Viene proposto l'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC per fornire maggiore flessibilità nell'affrontare l'epidemia di COVID-19 (si veda il considerando 5 della proposta COM (2020) 113). Pertanto, l'idea principale è quella di fornire maggiore flessibilità agli Stati membri al fine di affrontare le conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Tuttavia, la possibilità di trasferimento è aperta anche per altri trasferimenti.

#### Applicabilità della flessibilità all'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC alla quota 2020

**DE** La nuova arte. 30 (5) si riferisce agli stanziamenti a decorrere dal 1o febbraio 2020. Si riferisce all'intero piano di finanziamento 2014-2020, alle quote annuali 2020 o all'importo del prefinanziamento annuale?

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Il proposto articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC consente di trasferire gli importi entro i limiti stabiliti nella presente disposizione, applicabili all'attribuzione delle priorità del programma approvate dalla Commissione a decorrere dal 1o febbraio 2020. Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti, vale a dire che le modifiche al piano finanziario possono essere apportate solo per la quota 2020.

Per quanto riguarda gli importi di prefinanziamento, conformemente alla proposta di modifica dell'articolo 139, paragrafo 7, dell'RDC, gli importi recuperabili per i conti presentati nel 2020 non saranno recuperati dalla Commissione e saranno utilizzati per accelerare gli investimenti relativi al COVID-19 focolaio e ammissibile in base a CPR e regole specifiche del fondo.

[Calcolo dei limiti per i trasferimenti di cui all'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC](#)

**EE** Come devono essere calcolati i trasferimenti? Qual è l'interpretazione corretta: 1) Il 4% dell'importo del programma potrebbe essere aggiunto a tutte / diverse priorità 2) Il 4% dell'importo del programma è la somma totale di tutti i trasferimenti tra fondi?

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

La proposta CRII consente il trasferimento a un'altra priorità dello stesso Fondo dello stesso programma senza modifiche del PO, purché siano rispettati i limiti stabiliti nell'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC. I limiti proposti devono essere intesi come prioritari: un importo da una priorità può essere trasferito a un'altra priorità nell'ambito dello stesso Fondo e all'interno dello stesso programma se l'importo trasferito corrisponde fino all'8% della dotazione della priorità in uscita o fino al 4% della dotazione totale del programma. Gli Stati membri applicano i limiti stabiliti dall'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC proposto per l'attribuzione delle priorità del programma approvate dalla Commissione a decorrere dal 1° febbraio 2020. Tali modifiche devono essere comunicate alla Commissione. Le modifiche che vanno oltre questi limiti richiederebbero una decisione della Commissione.

Inoltre, si ricorda che è possibile subordinare l'approvazione della Commissione ai trasferimenti tra FESR e FSE. Ciò è possibile in quanto il regolamento sulle disposizioni comuni non determina la divisione tra FESR e FSE. Contiene solo un importo aggregato per il FESR e il FSE per categoria di regione. Tuttavia, per il FSE ogni Stato membro deve garantire il rispetto della quota minima del FSE, vale a dire che l'assegnazione al FSE non può essere inferiore all'importo determinato conformemente alla metodologia di cui all'articolo 92, paragrafo 4, e all'allegato IX dell'RDC. Per il

FESR non esiste una quota minima. È quindi possibile effettuare trasferimenti tra il FESR e il FSE purché sia rispettata la quota minima del FSE. Tuttavia, questi trasferimenti non possono riguardare gli anni precedenti. Sono limitati all'assegnazione 2020. Inoltre,

I trasferimenti possono anche essere effettuati tra programmi (riguardanti lo stesso Fondo o tra il FESR e il FSE), ma tali trasferimenti saranno limitati alle dotazioni del 2020 e tali modifiche del programma dovranno essere approvate dalla Commissione nel 2020.

### Disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC

**PL** Il giorno di riferimento per il calcolo dell'assegnazione è il 1 ° febbraio 2020, quindi l'AG dovrebbe utilizzare come base per il calcolo dell'8% l'allocazione prima della modifica poiché la modifica è con MC e non ancora presentata in SFC, è corretto?

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Gli Stati membri applicano i limiti stabiliti dall'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC proposti all'attribuzione degli assi prioritari del programma approvati dalla Commissione a decorrere dal 1° febbraio 2020. Tali modifiche dovrebbero essere comunicate alla Commissione. Nel caso in cui si prevede che un emendamento del PO sia presentato tramite SFC per l'approvazione della Commissione ed è già sotto il controllo di MC, si raccomanda che sia coerente e includa i trasferimenti applicati a norma dell'articolo 30, paragrafo 5.

### Variazione del tasso di cofinanziamento

**EE** Se il finanziamento viene trasferito tra assi prioritari, la quota del tasso di contributo dell'UE può essere modificata anche senza la decisione della Commissione, a condizione che il limite massimo nell'RDC sarà ancora rispettato (85% nel nostro caso)?

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

In conformità dell'articolo 60, paragrafo 1, e dell'articolo 120, paragrafo 1, dell'RDC, il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario sono fissati con la decisione della Commissione che adotta un programma operativo. Di conseguenza, per modificare il tasso di cofinanziamento di un asse prioritario, sarà necessario un emendamento del PO ai sensi dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, dell'RDC. Tuttavia, se esiste un trasferimento, basato sull'articolo 30, paragrafo 5, del CPR proposto, tra priorità con tassi di cofinanziamento diversi, il tasso di cofinanziamento della priorità ricevente sarà applicato all'importo trasferito e non costituisce una modifica nel tasso di cofinanziamento a livello prioritario.

Inoltre, la modulazione dei tassi di cofinanziamento è consentita a livello operativo, purché il tasso di cofinanziamento istituito per l'asse prioritario pertinente sia rispettato a livello di asse prioritario.

### **Articolo 139, paragrafo 7, RDC**

#### Utilizzo della riserva di liquidità di cui all'articolo 139, paragrafo 7, dell'RDC

<b>ESSERE</b>	Può la Commissione confermare che l'utilizzo della riserva di liquidità è obbligatorio? O possiamo astenerci parzialmente o totalmente dall'utilizzare CRII?
<b>FR</b>	Nell'ambito della CRII, relativa alla liquidità resa disponibile in seguito al mancato rimborso del prefinanziamento, deve necessariamente finanziare misure di sostegno legate all'epidemia di COVID-19?
<b>DE</b>	Non vi è alcun obbligo di utilizzare gli importi non recuperati per misure "speciali" relative all'epidemia di COVID-19. La modifica del programma operativo è facoltativa.

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

In linea con l'articolo 139, paragrafo 7, riveduto dell'RDC, sostenuto dal considerando 8 della proposta COM (2020) 113, la Commissione non emetterà un ordine di riscossione per gli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Importi non recuperati per i conti presentati nel 2020 sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche del fondo. Ciò include investimenti nel settore sanitario e investimenti per sostenere l'attività economica al fine di mitigare le conseguenze economiche della crisi sanitaria.

#### Applicazione della flessibilità di cui all'articolo 139, paragrafo 7, dell'RDC

<b>FR</b>	A tale proposito, può la Commissione chiarire l'interpretazione giuridica del paragrafo 5 dell'articolo 2 del progetto di regolamento, che modifica l'articolo 139, paragrafo 7, del regolamento 1301/2013, e in particolare il legame tra le due frasi "A titolo di deroga alla prima comma, la Commissione non emette un ordine di riscossione per importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche del fondo. "?
<b>DE</b>	I soldi saranno considerati "speciali" nel successivo esercizio contabile e non saranno

considerati pagamenti intermedi o prefinanziamenti come dichiarato nell'Art. 139 (6b). Gli Stati membri non dovranno rimborsare i soldi nella contabilità dell'esercizio contabile successivo. Pertanto, gli Stati membri avranno tempo fino alla fine della chiusura del programma spendendo gli importi.

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

T ha proposto commi aggiuntivi all'articolo 139 (7) CPR derogare al primo comma dello stesso articolo, ad abbandonare quest'anno l'obbligo della Commissione di richiesta di rimborso di non spesi prefinanziamento per i fondi strutturali e di investimento europee degli Stati membri. Questi sono gli importi che devono essere utilizzati esclusivamente per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia COVID-19 e che sono ammissibili ai sensi della CPR e delle norme specifiche del Fondo.

#### Utilizzo di liquidità aggiuntiva – segnalazione

<b>FR</b>	Se la mobilitazione della liquidità dovrebbe necessariamente sostenere misure legate all'epidemia di COVID-19, come intende la Commissione garantire il monitoraggio e il controllo di tale obbligo?
<b>DE</b>	L'importo calcolato che deve essere recuperato dallo Stato membro in relazione all'esercizio contabile 2018/2019 rimarrà di routine sul conto bancario dello Stato membro, non sono necessarie ulteriori relazioni o la presentazione di ulteriori informazioni?

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Si applicano gli obblighi di segnalazione esistenti per gli Stati membri e le regole di monitoraggio per la Commissione. L'importo del prefinanziamento in questione sarà liquidato alla chiusura, sulla base delle spese ammissibili dichiarate alla Commissione.

#### **Strumenti finanziari - Articolo 37, paragrafo 4, RDC (cfr. Anche la sezione FESR)**

Per gli strumenti finanziari, il capitale circolante comprende liquidità a breve termine?

<b>DE</b>	L'articolo 37, paragrafo 4, della modifica della RDC consente anche sotto il "capitale circolante" di garantire la liquidità adeguata o strumenti finanziari a breve termine per le società (comprese le garanzie bancarie)? All'articolo 37, paragrafo 4, relativo agli strumenti finanziari, si aggiunge che gli strumenti finanziari possono anche fornire sostegno sotto forma di capitale circolante alle PMI, se necessario, come misura temporanea per fornire
-----------	---

una risposta efficace a una crisi di sanità pubblica.

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Gli strumenti finanziari proposti a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, potrebbero essere utilizzati per fornire liquidità o finanziamenti a breve termine adeguati per le società (comprese le garanzie bancarie), in quanto tale sostegno alla liquidità rientra nell'ambito di applicazione del "capitale circolante" di cui alla disposizione proposta. Il capitale circolante potrebbe anche essere sostenuto dal FESR attraverso le altre forme di finanziamento, vale a dire sovvenzioni e assistenza rimborsabile. Vedi la risposta alla tua altra domanda su " *Possono essere utilizzate sovvenzioni o assistenza rimborsabile per il capitale circolante?* '.

Il capitale circolante è già stato definito nel contesto degli strumenti finanziari (cfr. [EGESIF 14 0041-1](#)) e potrebbe essere inteso in senso lato, come la differenza tra le attività correnti e le passività correnti di un'impresa - che è sinonimo di liquidità. Le categorie di spesa per le quali potrebbe essere utilizzato il capitale circolante possono comprendere, tra l'altro, i fondi necessari per pagare materie prime e altri fattori produttivi, compresa la manodopera; inventari e spese generali; affitto, servizi pubblici; finanziamento per il finanziamento di crediti commerciali e crediti commerciali non al consumo.

Per gli strumenti finanziari, il sostegno al capitale circolante è già stato ammissibile dall'inizio del periodo di programmazione, se giustificato da una valutazione ex ante. La Commissione ha raccomandato che il sostegno alle imprese per il finanziamento di strumenti di capitale circolante dovrebbe generalmente avere una scadenza di almeno due anni (nonostante scadenze più brevi su base rotativa). Questo tipo di supporto continua a essere idoneo.

La nuova disposizione proposta all'articolo 37, paragrafo 4, estende l'ammissibilità del sostegno al capitale circolante, indipendentemente dalla sua maturità, a condizione che i destinatari finali siano **PMI**, tale sostegno è **necessario** come misura temporanea per fornire una **risposta efficace a una crisi di sanità pubblica** e se tale supporto è **coperto dall'asse prioritario**.

Se il sostegno al capitale circolante rientra nell'ambito di applicazione dell'asse prioritario nell'ambito dell'attuale versione del PO, non sarebbe necessario modificare il PO, ma ciò deve essere verificato in questo caso specifico, poiché le condizioni specifiche del programma potrebbero richiedere ampliare la portata del sostegno al fine di coprire tali nuove azioni. **Il capitale circolante non deve essere esplicitamente menzionato nella descrizione dell'asse prioritario**, ma dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione degli assi prioritari e dei tipi di progetti. In tal caso, le spese sono già ammissibili dal 1° gennaio 2014.

Nel caso in cui il programma debba essere modificato per estendere l'ammissibilità alla copertura del capitale circolante, le spese per operazioni volte a favorire le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020. **Ciò vale anche per il capitale circolante concesso alle PMI per fornire una risposta efficace alla crisi**

**della sanità pubblica** . La modifica del programma necessaria può essere adottata in un secondo momento, senza ritardare l'attuazione delle misure. Si prega di fare riferimento allo specifico documento di controllo qualità relativo alle modifiche del programma che potrebbe aiutarvi a guidarvi attraverso il processo, se necessario.

## **Modifiche al programma**

### Significato di "priorità"

**CZ** Con riferimento all'art. 2, comma 1 del regolamento CRII, come dovremmo interpretare esattamente la parola "priorità" - è un asse prioritario o una priorità di investimento? Non ha lo stesso significato nel contesto del programma operativo OP EIC (Imprese e innovazioni per la competitività) ed è fondamentale rispettare i limiti. Il regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) di solito funziona con il concetto di asse prioritario e le tabelle finanziarie dell'OP EIC sono stabilite di conseguenza.

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

La parola "priorità" dovrebbe essere intesa come "asse prioritario" nel contesto della politica di coesione. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, dell'RDC, per "priorità" si intende "asse prioritario" per FESR, FSE e Fondo di coesione nella seconda e quarta parte dell'RDC. L'articolo 30 della RDC fa parte della seconda parte.

### Modifica del programma

**CZ** L'adozione della CRII significa che oltre a questo metodo di revisione semplificato non è consigliabile / possibile effettuare una revisione standard del PO? Ad esempio, sarebbe possibile effettuare una revisione che eccedesse i limiti stabiliti, gestisse il testo / la formulazione del PO, ecc.?

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

La possibilità di presentare una richiesta di modifica di un programma ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'RDC, resta a disposizione degli Stati membri. Vale a dire che è sempre possibile richiedere una "revisione standard" del PO, previa approvazione del comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), dell'RDC e della Commissione in conformità dell'articolo 30, paragrafo 2, CPR.

La flessibilità offerta per riprogrammare senza la decisione della Commissione (ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC della proposta della Commissione COM (2020) 113) può essere utilizzata

nel caso in cui gli Stati membri debbano rapidamente spostare i fondi entro i limiti stabiliti dalla disposizione proposta. Nel frattempo, gli Stati membri possono preparare una richiesta di modifica sugli elementi che vanno oltre il campo di applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, dell'RDC proposto.

Va notato che la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 5, si applica solo al FESR, al FSE e al FC; il FEAMP ha una propria procedura semplificata.

### Valutazione ex ante e necessità di modifiche del programma quando viene aggiunto il capitale circolante

<b>BG SI HR</b>	La modifica <b>dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento FESR</b> a sostegno del capitale circolante puro è parte delle proposte della Commissione. <b>Quali passi sono necessari per implementare il capitale circolante per le PMI?</b> È necessaria una <b>modifica del PO</b> o questa situazione consente una rapida attuazione delle misure e una <b>successiva</b> modifica del PO? Che dire <b>dell'accordo di finanziamento / strategia di investimento</b> ?
<b>CZ</b>	Se <b>trasferiamo</b> risorse finanziarie a uno <b>strumento finanziario</b> a sostegno del capitale circolante, dobbiamo eseguire una <b>nuova analisi ex ante</b> ? (Per la risposta vedere le sezioni 3 e 4.)
<b>EE</b>	Il requisito di RDC per la <b>valutazione ex ante degli strumenti finanziari non è stato modificato</b> . Ciò <b>vale anche</b> in caso di capitale circolante in un contesto di <b>crisi</b> ? In caso affermativo, si prega di riconsiderare. (Per la risposta vedere le sezioni 3 e 4.)
<b>PL</b>	FI - la valutazione ex ante deve essere aggiornata? A nostro avviso, ciò sarebbe in contraddizione con l'urgenza della questione e dato che l'ambito di ammissibilità sta cambiando? (Per la risposta vedere le sezioni 3 e 4.)
<b>PL</b>	La formulazione della portata del prestito e dei fondi di garanzia nel PO. Ciò dovrebbe essere modificato nel testo del PO, che è piuttosto ingombrante. Proponremo uno scambio di e-mail o lettere che confermano che MA può andare avanti con ciò che propongono e che la formulazione verrà modificata nella prossima modifica del PO. (Per la risposta vedere la sezione 1)
<b>SI</b>	Strumenti finanziari: è necessario aggiornare la valutazione ex ante? A nostro avviso ciò sarebbe in contraddizione con l'urgenza della questione e dato che l'ambito di ammissibilità sta cambiando. (Per la risposta vedere le sezioni 3 e 4.)

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Il sostegno al capitale circolante può essere fornito nell'ambito di un asse prioritario esistente o attraverso un nuovo asse prioritario, anche nell'ambito di un asse prioritario dedicato per l'iniziativa per le PMI attuata in linea con l'articolo 39 dell'RDC.

Tale sostegno può essere fornito sotto forma di strumento finanziario (esistente o solo da istituire), assistenza rimborsabile o una sovvenzione.

I passi da compiere dipendono dal supporto già esistente e dall'asse prioritario specifico, da cui la risposta:

- affronta innanzitutto le condizioni alle quali potrebbe essere necessario un emendamento del PO,
- discute quindi delle diverse forme di finanziamento che potrebbero essere utilizzate per sostenere il capitale circolante,
- e alla fine fornisce suggerimenti su come affrontare il supporto sotto forma di strumenti finanziari in 2 situazioni:
- dove gli strumenti finanziari già supportano il capitale circolante e la valutazione *ex ante* è già stata condotta;
- per gli strumenti finanziari che verranno istituiti o che esistono già ma devono ridefinire la portata del sostegno per aggiungere capitale circolante.

Solo alcuni aspetti delle procedure di modifica del PO, collegati ai **tempi di presentazione necessari per garantire l'ammissibilità del nuovo campo di applicazione introdotto da tale modifica**, sono discussi qui. Per domande più specifiche riguardanti le modifiche, l'articolo 30, paragrafo 5, nonché le questioni relative al finanziamento retrospettivo, si prega di fare riferimento a risposte specifiche su tali argomenti.

### **1) Condizioni alle quali potrebbe essere necessario un emendamento del PO**

Se il sostegno al capitale circolante rientra nell'ambito di applicazione dell'asse prioritario nell'ambito dell'attuale versione del PO, potrebbe non essere necessario modificare il PO, ma ciò deve essere verificato in ciascun caso specifico poiché le condizioni specifiche del programma potrebbero richiedere ampliare la portata del sostegno al fine di coprire tali nuove azioni. Il capitale circolante non deve essere esplicitamente indicato per essere ammissibile, ma dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione degli assi prioritari e dei tipi di progetti.

Nel caso in cui il programma debba essere modificato per estendere l'ammissibilità a coprire il nuovo campo di applicazione, le spese per operazioni volte a favorire le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020. Ciò vale anche per il capitale circolante concesso a Le PMI devono fornire una risposta efficace a una crisi di sanità pubblica. La modifica del programma necessaria può essere adottata in un secondo momento, senza ritardare l'attuazione delle misure.

Se il sostegno al capitale circolante rientra nell'ambito di applicazione dell'asse prioritario nell'ambito dell'attuale versione del PO, non sarebbe necessario modificare il PO, ma ciò deve essere verificato in questo caso specifico, poiché le condizioni specifiche del programma potrebbero richiedere l'estensione del campo di applicazione del sostegno al fine di coprire tali nuove azioni. Né il capitale circolante né le voci di costo specifico devono essere esplicitamente menzionati nella descrizione dell'asse prioritario, ma dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione degli assi prioritari e dei tipi di progetti. In tal caso, le spese sono già ammissibili dal 1° gennaio 2014.

Nel caso in cui il programma debba essere modificato per estendere l'ammissibilità alla copertura del capitale circolante, le spese per operazioni volte a favorire le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020. **Ciò vale anche per il capitale circolante concesso alle PMI per fornire una risposta efficace alla crisi della sanità pubblica**. La modifica del programma necessaria può essere adottata in un secondo momento, senza ritardare l'attuazione delle misure.

## 2) Regole generali a seconda della forma di sostegno al capitale circolante

La nuova disposizione proposta all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento FESR consente di sostenere il capitale circolante utilizzando tutte le forme di finanziamento :

- **Per gli strumenti finanziari:** il finanziamento del capitale circolante nelle PMI sotto forma di strumenti finanziari è stato ammissibile al sostegno dall'inizio del periodo 2014-2020.

Pertanto, se il sostegno aggiuntivo in risposta all'attuale crisi deve essere fornito nell'ambito dello stesso asse prioritario in cui sono già stati previsti strumenti finanziari a sostegno delle PMI, incluso il capitale circolante, non sarebbe necessario alcun emendamento del PO, a meno che l'asse prioritario includa condizioni limitando tale sostegno che ora si propone di allentare in risposta alla crisi COVID-19.

In alcuni casi, tuttavia, una **valutazione ex ante aggiornata o nuova** in linea con l'articolo 37, paragrafo 2, del RDC potrebbe essere ancora necessaria per stimare il livello e la portata degli investimenti pubblici *prima* l'autorità di gestione prenda la decisione formale di apportare contributi di programma supplementari al strumento. Questo requisito non dovrebbe ritardare il dispiegamento: tale analisi dovrebbe essere molto focalizzata e di breve durata e non deve essere esternalizzata. Potrebbe essere condotto da un'autorità pubblica competente e potrebbe fare riferimento a documenti nazionali e dell'UE già pubblicati in un contesto più ampio, che già forniscono elementi chiave per giustificare il fallimento del mercato e l'attuale situazione di crisi COVID-19. Le autorità di gestione potrebbero inoltre utilizzare banche o istituzioni nazionali di promozione e gestori di fondi di fondi già funzionali per elaborare tale valutazione ex ante nuova / aggiornata. Norme specifiche sarebbero applicabili nel caso dell'iniziativa per le PMI attuata ai sensi dell'articolo 39 dell'RDC.

Gli accordi di finanziamento / le strategie di investimento possono essere adeguati, se necessario, per consentire un potenziale ri-focus dell'IF esistente (se non già coperto) per far fronte agli investimenti necessari per rispondere alla crisi (gli accordi di finanziamento potrebbero già includere disposizioni che potrebbero innescare revisioni degli investimenti strategie in caso di situazioni come questa).

- **Per sovvenzioni e assistenza rimborsabile** : i criteri di selezione dovrebbero essere approvati dal comitato di sorveglianza. Per le sovvenzioni / assistenza rimborsabile, non esiste una base giuridica per l'obbligo di preparare una valutazione ex ante ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'RDC.

Si noti che la modifica non influisce sul FEASR, in cui il capitale circolante rimane ammissibile solo in relazione agli investimenti sostenuti dai programmi di sviluppo rurale, in conformità all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento 1305/2013.

### 3) Strumenti finanziari che già supportano il capitale circolante

Per gli strumenti finanziari esistenti che già forniscono sostegno al capitale circolante, i cambiamenti nella valutazione ex ante dovrebbero essere introdotti solo se realmente necessari, essere il più brevi possibile e riguardare solo quegli elementi che h sono significativamente modificati . Non è necessario aggiornare ogni parte della valutazione ex ante se in passato era già giustificato sostenere il capitale circolante.

Il focus dovrebbe essere sulla strategia di investimento e la valutazione *ex ante* dovrebbe essere aggiornata solo se / se necessario, sulla base dei risultati della revisione della strategia di investimento, senza produrre alcun documento aggiuntivo.

Il processo di **aggiornamento** potrebbe seguire il seguente percorso:

- Discutere con l'organismo che attua lo strumento finanziario (ad esempio l'istituzione promozionale nazionale / BEI / FEI), quali esigenze identificate si trovano sul mercato rispondendo alla crisi della sanità pubblica e se l'attuale strumento finanziario può rispondere a tali esigenze in termini di volume e strategia ;
- Se le esigenze non sono più soddisfatte in termini di volume e si decide di fornire finanziamenti supplementari, questa è la base per una breve modifica della valutazione ex ante e per prendere la decisione formale di contribuire con più fondi in linea con l'articolo 37, paragrafo 3 CPR;
- Se il volume non viene modificato, ma le esigenze specifiche del mercato richiedono un adeguamento in termini di strategia di investimento, decidere con l'organismo che attua lo strumento finanziario (ad esempio l'istituzione promozionale nazionale / BEI / FEI) se / cosa deve essere modificato. Se è necessario modificare elementi significativi della strategia di investimento, potrebbe essere necessario aggiornare ex ante e / o modificare il PO (ad esempio se è necessario anche un sostegno sotto forma di sovvenzioni). Se è solo necessario modificare

leggermente la strategia di investimento, non è necessario aggiornare la valutazione ex ante né modificare il PO.

- Infine, qualsiasi modifica derivante dalle decisioni prese ai punti 2) e 3) è introdotta nell'accordo di finanziamento e successivamente negli accordi relativi (prestito / garanzia / ecc.) A valle tra l'organismo che attua lo strumento finanziario e qualsiasi fondo specifico, se necessario.

#### 4) Strumenti finanziari che devono essere istituiti o ri-focalizzati sul capitale circolante.

Nel caso in cui siano istituiti nuovi strumenti finanziari in risposta alla crisi della sanità pubblica o strumenti finanziari esistenti che devono essere ri-focalizzati, è necessaria una valutazione ex ante in linea con l'articolo 37, paragrafo 2, dell'RDC per stimare il livello e portata degli investimenti pubblici in relazione alla crisi della salute pubblica, prima che l'autorità di gestione prenda la decisione formale di apportare contributi del programma allo strumento finanziario.

Tuttavia, questo requisito non dovrebbe ritardare la diffusione: tale analisi dovrebbe essere molto mirata e breve e non deve essere esternalizzata.

La seguente tabella include una breve descrizione di come soddisfare i requisiti per ogni elemento richiesto dall'articolo 37, paragrafo 2, dell'RDC. L'attenzione, come nel caso degli strumenti finanziari esistenti, dovrebbe essere sulla strategia di investimento proposta di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera e).

Elemento della valutazione ex ante richiesta a norma dell'articolo 37, paragrafo 2		Come rivolgersi
un)	un'analisi dei fallimenti del mercato, delle situazioni di investimento non ottimali e delle esigenze di investimento per settori e obiettivi tematici o priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità e da sostenere attraverso strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia di buone prassi disponibile	È sufficiente fare riferimento per fare riferimento alla comunicazione della Commissione " <i>Risposta economica coordinata all'epidemia COVID-19</i> " COM (2020) 112 final
b)	una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari considerati per il sostegno dei fondi SIE, coerenza con altre forme di intervento pubblico rivolte allo stesso mercato, possibili implicazioni in termini di aiuti di Stato, proporzionalità dell'intervento	È sufficiente fare riferimento per fare riferimento alla comunicazione della Commissione " <i>Risposta economica coordinata all'epidemia COVID-19</i> " COM (2020) 112 final

Elemento della valutazione ex ante richiesta a norma dell'articolo 37, paragrafo 2	Come rivolgersi
<p>previsto e misure per ridurre al minimo le distorsioni del mercato</p>	
<p>c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che possono essere potenzialmente aumentate dallo strumento finanziario fino al livello del destinatario finale (effetto leva atteso), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e dell'entità del trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis per attirare risorse di contropartita dagli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato e / o una descrizione dei meccanismi che verranno utilizzati per stabilire la necessità e l'estensione di tale trattamento differenziato, come un processo di valutazione competitivo o adeguatamente indipendente</p>	<p>A meno che non sia necessario un trattamento differenziato degli investitori, è sufficiente una propria stima prudente; data l'attuale situazione in costante evoluzione e incerte prospettive economiche complessive, non sono possibili stime accurate. Questo elemento non è vincolante e potrebbe essere successivamente aggiornato in linea con gli sviluppi del mercato.</p>
<p>d) una valutazione degli insegnamenti tratti da strumenti simili e valutazioni ex ante condotte in passato dallo Stato membro e come tali lezioni verranno applicate in futuro</p>	<p>È sufficiente invocare la natura eccezionale dell'attuale crisi per giustificare che gli insegnamenti tratti potrebbero non essere applicabili</p>
<p><b>e) la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali interessati e la combinazione prevista con il sostegno alla sovvenzione, se del caso</b></p>	<p><b>Questo dovrebbe essere al centro dell'analisi e potrebbe essere preparato con l'organismo che attua lo strumento finanziario o da un altro ente pubblico responsabile. Il documento dovrebbe evitare dettagli superflui, data la situazione incerta e la strategia di investimento può comunque essere aggiornata in un secondo momento, senza la necessità di modificare la valutazione ex ante</b></p>
<p>f) una specifica dei risultati previsti e in che modo si prevede che lo strumento finanziario</p>	<p>È sufficiente specificare che il risultato atteso è garantire liquidità sufficiente per</p>

Elemento della valutazione ex ante richiesta a norma dell'articolo 37, paragrafo 2	Come rivolgersi
<p>in questione contribuisca al raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito della priorità pertinente, compresi gli indicatori per tale contributo;</p>	<p>le PMI per far fronte alle perdite dovute alla crisi (ove applicabile: con particolare attenzione ai settori particolarmente colpiti). Il numero di imprese sostenute tramite strumenti finanziari potrebbe essere utilizzato come indicatore richiesto.</p>
<p>g) disposizioni che consentono di rivedere e aggiornare la valutazione ex ante come richiesto durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario che è stato attuato sulla base di tale valutazione, laddove durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritenga che la valutazione ex ante possa non rappresentare più accuratamente le condizioni di mercato esistenti al momento dell'implementazione</p>	<p>Disposizioni appropriate come deciso da MA. Data la situazione che cambia dinamicamente, la parte rimanente della valutazione non dovrebbe includere troppi dettagli per evitare revisioni troppo frequenti.</p>

La VAS si applica alle modifiche dei programmi operativi che mirano a riallocare i finanziamenti in risposta alla crisi del coronavirus?

<b>CZ</b>	Non è necessario eseguire SEA o abilitare a fornire ulteriori screening SEA.
<b>SK</b>	È necessario riesaminare le modifiche al PO, effettuate in relazione a COVID-19 prima della loro approvazione in conformità con la direttiva SEA (o recepita la legislazione slovacca SR)?

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

La domanda riguarda la modifica dei programmi cofinanziati dall'UE al fine di riallocare i fondi per combattere l'emergenza sanitaria del coronavirus, ad esempio per fornire sostegno alle PMI per sopravvivere alla crisi o per sostenere misure sanitarie.

La direttiva VAS contiene una disposizione che copre le situazioni di emergenza e che potrebbe essere applicata alla situazione di emergenza della crisi del coronavirus. L'articolo 3.8 della direttiva VAS stabilisce:

"I seguenti piani e programmi non sono soggetti alla presente direttiva:

- piani e programmi il cui unico scopo è servire la difesa nazionale o ***l'emergenza civile*** , "

L'emergenza civile può essere intesa come comprendente misure per affrontare la crisi del coronavirus. Pertanto, le modifiche ai programmi che introducono ***unicamente*** misure legate alla crisi del coronavirus potrebbero essere esentate dall'applicazione delle disposizioni della VAS. Ciò significa che le modifiche dei programmi proposte in seguito, una volta terminata la crisi del coronavirus, non dovrebbero essere coperte da questa deroga e non dovrebbero essere intese come emergenza civile.

A tale proposito, la crisi del Coronavirus può essere vista come un'emergenza civile ai sensi dell'Art. 3 (8) della Direttiva VAS, si veda anche il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Panoramica delle catastrofi e dei rischi naturali e causati dall'uomo che l'Unione europea potrebbe dover affrontare", SWD (2017) 176 final, pag.33 su Pandemic. [https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/swd\\_2017\\_176\\_overview\\_of\\_risks\\_2.pdf](https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/swd_2017_176_overview_of_risks_2.pdf)

Inoltre, in linea con quanto indicato nella lettera comune (allegata) inviata nel 2011 dalla DG REGIO e dalla DG ENV sull'applicazione della direttiva VAS alle modifiche dei programmi dei fondi SIE, se una modifica riassegna semplicemente i fondi a un misura esistente o se una modifica è già stata coperta dalla VAS effettuata per il programma originale, tali modifiche dovrebbero essere trattate come modifiche di bilancio o finanziarie che non incidono o modificano il contenuto fisico del programma. La lettera chiarisce che per tali modifiche la VAS non è applicabile e una dichiarazione dell'autorità di gestione è sufficiente. In termini concreti, se la modifica di un programma riassegna i fondi alle misure / agli assi esistenti sulle PMI, tale modifica può essere considerata come un bilancio delle modifiche finanziarie e non richiede l'applicazione della direttiva VAS. Ricollego la nota del 2011 sulle modifiche dei programmi per vostra informazione.

Di conseguenza, la Direttiva VAS offre la flessibilità necessaria per rispondere a situazioni eccezionali come la crisi del Coronavirus. In tutti i casi, le autorità di gestione dovrebbero spiegare chiaramente il motivo / la portata delle modifiche.

Passaggio a un nuovo periodo, programmazione eccessiva, carattere obbligatorio degli investimenti

NL

Cosa significa questo per i programmi ESIF in esecuzione? Soprattutto nel caso in cui i budget del programma siano già stati completamente impegnati nelle operazioni (come nel caso dell'FSE)?

<b>FR</b>	Le regioni in cui è stata contrattata la totalità dello sviluppo 2014-2020 sono sicuramente dispositivi al dispositivo? Pourront-elles sur-programmature? (Le regioni che hanno già contratto l'intera dotazione 2014-2020 sono ammissibili al programma? Saranno autorizzate a sovra-programmare?)
<b>DE</b>	Come dovrebbe essere applicata la modifica dell'articolo 139, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai programmi operativi che sono già stati quasi completamente approvati? Se gli stanziamenti sono già impegnati con forza giuridica, non possono essere trasferiti a nuove priorità di investimento
<b>SIGNORINA</b>	Nel caso in cui i progetti vengano spostati al 2021-27 per liberare risorse per le misure di crisi della corona, ci sono domande di ammissibilità relative alla data di inizio dei nuovi programmi.
<b>FR</b>	Dossier programmato e decretato nel 2014-2020, ma non ancora raggiunto nel 2022, come si fa a leggere il tempo e il termine entro il 2021-2027? Dossier programmato nel 2014-2020, come mai è arrivato il momento del 2020, come si fa a dirigerlo alla programmazione 2021-2027? Il fascicolo è stato depositato nel 2020, è inevitabile, è possibile selezionare il programma, versare gli insuffisants, il diritto al programma direttivo in 2021-2027?

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Inizialmente, si dovrebbe chiarire che l'uso della riassegnazione di fondi tra le priorità (proposta di articolo 30, paragrafo 5, RDC) e l'ammissibilità delle spese a partire dal 1° febbraio 2020 (proposta di articolo (65, paragrafo 10, RDC) per COVID -19 investimenti non sono obbligatori, è una flessibilità fornita agli Stati membri per affrontare, qualora lo desiderino, l'epidemia COVID-19. Ciò significa che gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare o meno le flessibilità di cui sopra.

In secondo luogo, non vi sono disposizioni nel CPR che vietino l'eccessiva programmazione; Gli Stati membri potrebbero, in linea con le norme nazionali, nel caso del FEASR, fatte salve le future norme transitorie specifiche dei fondi, prendere in considerazione questa possibilità di tener conto della fase di attuazione delle operazioni già programmate o selezionate e attualmente in fase di attuazione.

Per le operazioni selezionate e per le quali sono già state firmate convenzioni di sovvenzione, gli Stati membri possono in una fase successiva riconsiderare le proprie opzioni a seconda della fase di attuazione di tali operazioni: ad esempio:

- potrebbe essere possibile mettere in fase tali progetti se soddisfano le condizioni per la messa in fase conformemente alle norme del periodo di programmazione 2021-2027, poiché saranno ulteriormente spiegate negli orientamenti di chiusura che saranno presto presentati agli Stati membri.

- Potrebbe anche essere possibile che l'operazione possa essere suddivisa in due operazioni separate (quindi non graduali). In tal caso, lo Stato membro potrebbe modificare l'operazione conformemente alle norme nazionali in modo tale che la parte dell'operazione completata sia considerata un'operazione autonoma (di portata e finanziamento ridotti), finanziata nel periodo di programmazione 2014-2020, e il parte non completata sostenuta nel periodo di programmazione 2021-2027. L'operazione trasferita al nuovo periodo di programmazione dovrebbe rispettare tutte le norme applicabili per il periodo di programmazione 2021-2027.

- In altri casi, se le operazioni fossero selezionate ma non attuate, potrebbe essere possibile trasferirle e sostenerle nel periodo di programmazione 2021-2027, a condizione che siano ammissibili al cofinanziamento e rispettino tutte le norme applicabili ai sensi della 2021-2027 periodo di programmazione.

Infine, la specifica disposizione dell'art. 137 (9) La RDC regola solo il caso specifico degli importi di prefinanziamento recuperabili dagli Stati membri. In tal caso, la liquidità aggiuntiva dovrebbe essere utilizzata allo scopo di accelerare gli investimenti relativi all'epidemia COVID-19 e ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 e delle norme specifiche del fondo.

#### Notifica alla Commissione europea

**RO-  
HU  
ETC**

Nel contesto dell'attuale crisi, abbiamo già iniziato a ricevere feedback da vari progetti sulla loro intenzione di sospendere le loro operazioni. Pertanto, avremmo una domanda in merito all'applicazione dell'articolo 87 del regolamento 1303, rispettivamente se lo Stato membro dovesse notificare a COM la forza maggiore:

-dall'inizio (quando inizia la crisi), oppure

-la notifica dovrebbe essere presentata alla fine dell'anno, quando saranno disponibili dati / cifre chiari.

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

L'eccezione al disimpegno da invocare in questo caso, se necessario, seguirà la procedura standard dell'articolo 88 RDC. Non è necessario presentare alcuna informazione in questa fase: le informazioni relative che invocano l'eccezione di forza maggiore dovrebbero essere presentate alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale vi sarebbe un disimpegno, ai sensi dell'art. 87 (2) CPR. come sempre.

#### Applicazione dell'articolo 87 CPR

<b>NL</b>	L'articolo 87 del CPR consente flessibilità in caso di forza maggiore. Questo vale solo per le risorse CRII o per la programmazione ESI nel suo insieme?
<b>LV</b>	Per quanto riguarda l'eccezione di disimpegno per forza maggiore, non è chiaro con certezza del diritto se le spese del progetto SIE siano ammissibili a un contributo dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre 2023 o oltre almeno fino alla presentazione della chiusura documenti alla Commissione in caso di covid-19 per cause di forza maggiore.

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

L'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), RDC prevede l'eccezione al disimpegno: si tratta di una deroga alla norma generale sul disimpegno espressa nell'art. 86 (1) CPR. A questo proposito, non dovrebbe essere considerato come una disposizione di flessibilità ma dovrebbe essere interpretato rigorosamente. In linea con il presente articolo, se lo Stato membro non è stato in grado di presentare una domanda di pagamento a causa di forza maggiore che ha gravemente compromesso l'attuazione dei programmi, tale importo sarà detratto dall'importo interessato dal disimpegno. È necessario stabilire l'impatto diretto della forza maggiore sull'attuazione del programma.

Nel diritto dell'Unione, la nozione di "forza maggiore" [1] presuppone generalmente circostanze che a) sono anormali e imprevedibili, b) esulano dal controllo di quella che sostiene "forza maggiore" e c) non avrebbe potuto essere evitata nonostante il esercizio di tutte le dovute cure. Per un caso di "forza maggiore", tutte e tre le condizioni stabilite dalla Corte di giustizia devono essere soddisfatte e adeguatamente dimostrate. La forza maggiore è un termine di portata piuttosto limitata.

L'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), è una disposizione regolamentare che si applica a tutti gli importi equivalenti alla parte degli impegni di bilancio per i quali non è stato possibile presentare una domanda di pagamento e non riguarda solo gli importi specifici relativi agli investimenti destinati all'epidemia di COVID.

Per quanto riguarda gli impegni per il 2020, in linea con l'articolo 136, paragrafo 2, dell'RDC, la parte degli impegni ancora aperta al 31 dicembre 2023 sarà disimpegnata se uno dei documenti di chiusura di cui all'articolo 141, paragrafo 1, dell'RDC non è stato presentato alla Commissione da la scadenza normativa.

L'articolo 87, paragrafo 1, dell'RDC non consente di prorogare la data di fine del periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, dell'RDC: ciò significa che le spese non possono essere sostenute dai beneficiari oltre il 2023 e fino alla presentazione dei documenti di chiusura basati sull'articolo 87 (1) CPR. Solo una riduzione degli importi da disimpegno per i quali non è stata presentata alcuna domanda di pagamento a causa di cause di forza maggiore può essere applicata nelle condizioni specifiche di cui all'art. 87 (1) CPR.

Si prega di consultare anche la risposta generale in caso di forza maggiore.

[1] Causa C-99/12 Eurofit SA contro Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) [2013], punto 31; Causa 145/85, *Denkavit België*, Racc. 1987, pag. 565, punto 11; Causa C-377/03, *Commissione / Belgio*, Racc. 2006, pag. I-9733, punto 95; e causa C-218/09, *SGS Belgium e a.*, Racc. 2010, parte I, pag. 2373, punto 44

### Applicazione dell'articolo 87 dell'RDC alla fine del periodo di programmazione

#### SIGNORINA

È stato preso in considerazione il modo in cui la "forza maggiore" sarà presa in considerazione a) alla fine dell'anno per N + 3 e  
b) alla fine del programma per il quadro delle prestazioni?

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

L'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), RDC prevede l'eccezione al disimpegno: in linea con il presente articolo, se lo Stato membro non è stato in grado di presentare una domanda di pagamento a causa di forza maggiore che ha gravemente pregiudicato l'attuazione dei programmi, tale importo sarà ridotto dall'importo interessato dal disimpegno. È necessario stabilire l'impatto diretto della forza maggiore sull'attuazione del programma.

Nel diritto dell'Unione, la nozione di "forza maggiore" [1] presuppone generalmente circostanze che a) sono anormali e imprevedibili, b) esulano dal controllo di quella che sostiene "forza maggiore" e c) non avrebbe potuto essere evitata nonostante il esercizio di tutte le dovute cure. Per un caso di "forza maggiore", tutte e tre le condizioni stabilite dalla Corte di giustizia devono essere soddisfatte e adeguatamente dimostrate. La forza maggiore è un termine di portata piuttosto limitata.

Alla fine di un anno N + 3 (e al di fuori del disimpegno alla chiusura), una riduzione degli importi interessati dal disimpegno per i quali non è stata presentata alcuna domanda di pagamento potrebbe essere applicata a condizione che le condizioni di cui all'art. 87 (1) (b) CPR soddisfatti. Il fatto che nessuna richiesta di pagamento potesse essere presentata a causa dello specifico focolaio del virus corona potrebbe essere considerata come una causa di forza maggiore. Poiché ciò dipende dalle specificità dei casi in questione, richiederebbe un'analisi caso per caso. La procedura è quella prevista dall'articolo 88 dell'RDC.

[1] Causa C-99/12 Eurofit SA contro Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) [2013], punto 31; Causa 145/85, *Denkavit België*, Racc. 1987, pag. 565, punto 11; Causa C-377/03, *Commissione / Belgio*, Racc. 2006, pag. I-9733, punto 95; e causa C-218/09, *SGS Belgium e a.*, Racc. 2010, parte I, pag. 2373, punto 44

### **Appalti pubblici**

È possibile utilizzare una procedura di aggiudicazione diretta rivolta a uno specifico settore dell'economia?

**BG** È possibile utilizzare la procedura di aggiudicazione diretta rivolta a un settore specifico dell'economia, ad esempio ospedali o aziende che producono prodotti farmaceutici / indumenti protettivi?

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Le direttive sugli appalti pubblici prevedono una serie completa di diverse possibilità per affrontare efficacemente le diverse situazioni di urgenza. In caso di estrema urgenza, la procedura negoziata senza pubblicazione potrebbe essere utilizzata se tutte le condizioni sono soddisfatte. Tuttavia, se questa deroga consente alle amministrazioni aggiudicatrici di negoziare direttamente con gli operatori economici, un'assegnazione diretta a un operatore economico preciso può avvenire solo in situazioni in cui tale operatore economico è l'unico in grado di rispettare i vincoli tecnici e temporali imposti da estrema urgenza .

#### Esenzioni della direttiva 2014/24 / UE

**BG** Direttiva 24/2014 e, rispettivamente, la legge locale sugli appalti pubblici per consentire un'eccezione per la selezione di intermediari finanziari senza procedura PPA.

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

La direttiva 2014/24 / UE prevede già un livello significativo di flessibilità per far fronte a situazioni di estrema urgenza come questa, comprese le scadenze ridotte e l'uso della procedura negoziata senza pubblicazione e una serie di esenzioni. La selezione degli intermediari finanziari ha lo scopo di fornire un quadro per l'erogazione di strumenti finanziari per un periodo più lungo e non dovrebbe essere soggetta a ulteriori esenzioni.

È possibile ritardare l'esecuzione degli appalti nell'ambito delle procedure di appalto pubblico ed estendere i termini di attuazione?

**BG** È possibile ritardare l'esecuzione degli appalti nell'ambito delle procedure di appalto pubblico ed estendere i termini di attuazione? Ci saranno dei consigli?

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Questa opzione è coperta dall'articolo 72 della direttiva 2014/24 / UE, più precisamente dall'articolo 72, paragrafo 1, lettera c). In effetti, questa disposizione consente la modifica degli appalti qualora tale modifica derivi da circostanze che l'amministrazione aggiudicatrice non ha potuto prevedere.

### È possibile applicare le norme sugli appalti pubblici in modo più flessibile?

**BG** È possibile applicare le norme sugli appalti pubblici in modo più flessibile?

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Le direttive sugli appalti pubblici consentono già una notevole flessibilità, comprese le possibilità di utilizzare procedure accelerate, l'aggiudicazione diretta in circostanze molto rigide e le modifiche del contratto. La Commissione vi rimanda alla sua [comunicazione del 2015 sulle norme in materia di appalti pubblici in relazione all'attuale crisi dell'asilo \(COM \(2015\) 454 final\)](#), i cui principi si applicano anche all'attuale crisi. In particolare, la crisi del Coronavirus può essere considerata una situazione di estrema urgenza che rientra nell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24 / UE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni per la sua applicazione.

### Appalti pubblici - forza maggiore

**LT** Vorremmo una spiegazione COM scritta per quanto riguarda il regime di forza maggiore e le sue implicazioni sulla gestione di fondi, audit, aiuti di Stato, appalti pubblici ecc.

**SI** In relazione alla situazione di forza maggiore in che modo ciò influisce sulle norme in materia di aiuti di Stato e sugli appalti pubblici che potrebbero risultare ingombranti in tali circostanze?

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Per quanto riguarda le norme sugli appalti pubblici, la Commissione vi rimanda alla sua [comunicazione del 2015 sulle norme sugli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi dell'asilo \(COM \(2015\) 454 final\)](#), i cui principi si applicano anche all'attuale crisi. In particolare, la crisi del Coronavirus può essere considerata una situazione di estrema urgenza che rientra nell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24 / UE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni per la sua applicazione.

Revisione dei termini degli accordi (a causa della mancanza di capitale circolante nel mercato, requisiti dei fornitori per pagare beni / servizi / lavori ordinati al 100% o meno in anticipo e così via).

<b>LT</b>	<p>L'amministrazione aggiudicatrice (beneficiaria) potrebbe beneficiare dell'articolo 72, lettere d) ec), dal paragrafo 1 della direttiva 2014/24 / UE per modificare i seguenti aspetti dell'accordo:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) modificare le condizioni di pagamento (pagamento rateale), ad esempio, dividendo il prezzo totale dell'accordo in diversi prezzi: (1) per le merci consegnate (2) per l'installazione, la messa in servizio, la formazione e la fissazione di termini di pagamento separati;</li><li>2) rinunciare alla garanzia anticipata fornita per l'accordo iniziale di acquisto se è difficile o impossibile per il fornitore ottenere tale garanzia;</li><li>3) includere, ove giustificato, un pagamento anticipato se non è stato previsto l'accordo iniziale di acquisto.</li></ol> <p>In questi casi, l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe fare affidamento sull'articolo 72, lettere c) ed), dal paragrafo 1 della direttiva 2014/24 / UE?</p>
-----------	--

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Poiché tutte le tue domande riguardano essenzialmente modifiche delle clausole contrattuali sul pagamento, possiamo rispondere a tutte in una volta.

A condizione che siano rispettate tutte le condizioni, riteniamo che tali modifiche siano perfettamente idonee a entrare nel campo di applicazione dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24.

Si noti che le "circostanze impreviste" devono influire sull'esecuzione del contratto. Naturalmente, nella situazione attuale, possiamo accettare una presunzione di tale influenza in tutti i contratti pertinenti.

Tuttavia, non vediamo una connessione tra una situazione di emergenza e l'articolo 72, paragrafo 1, lettera d).

## **Verifiche**

### COVID-19 e verifiche di gestione; implicazione della forza maggiore sugli audit

<b>IT</b>	<p>Le autorità italiane prevedono di certificare le spese relative all'emergenza COVID19 nelle prossime settimane. Nelle attuali circostanze sarà impossibile effettuare controlli di audit in loco (coprifuoco, rischi per la salute). La proposta è quindi consentire alle autorità di certificazione di dichiarare le spese senza controlli in loco. Inoltre, gli italiani accolgono con favore qualsiasi altra semplificazione dal lato dell'audit.</p>
-----------	---

<b>UK</b>	Intende la Commissione prendere in considerazione una maggiore flessibilità in termini di sistemi di gestione e controllo? (implicazioni pratiche, ad esempio restrizioni di viaggio)?
<b>LT</b>	regime di forza maggiore e implicazioni sugli audit

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

L'articolo 125, paragrafo 5, lettera a), dell'RDC prevede verifiche amministrative per ciascuna domanda di rimborso da parte dei beneficiari (verifiche documentali). Gli Stati membri sono incoraggiati a effettuare verifiche documentali ove possibile fino a quando non sarà sicuro per il personale effettuare nuovamente visite in loco poiché nell'attuale situazione di emergenza, la Commissione comprende che non sono possibili verifiche in loco .

L'articolo 125, paragrafo 5, lettera b), dell'RDC prevede che l'autorità di gestione effettui verifiche in loco delle operazioni. Per quanto riguarda le verifiche di gestione, le autorità di certificazione possono già dichiarare nelle domande di pagamento intermedio spese che hanno subito solo verifiche amministrative (controlli da banco). I controlli in loco da parte delle autorità di gestione o degli organismi intermedi ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5, lettera b), dell'RDC sono effettuati solo per un campione basato sul rischio. La loro estensione e tempistica dipendono dalle caratteristiche dell'operazione. La nota orientativa sulle verifiche di gestione raccomanda che debbano essere completate prima della certificazione nei conti (cioè il 15 febbraio 2021).

-Audit da parte delle autorità di audit ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'RDC sono effettuati su un campione statistico di operazioni tratte dalle spese dell'esercizio contabile (ossia fino al 30 giugno 2020) dopo che tali spese sono state dichiarate alla Commissione. Per quanto riguarda il lavoro di audit in corso, le autorità di audit italiane hanno ricevuto ieri una lettera tramite SFC2014 (riferimento Ares (2020) 1641010 del 18/03/2020) dai direttori dell'audit di EMPL e REGIO. Si raccomanda che le autorità di audit che hanno adottato accordi di lavoro a distanza svolgano le attività di audit il più possibile attraverso la revisione dei documenti, compresi quelli disponibili tramite i sistemi di informazione e quelli che possono essere presentati elettronicamente dagli auditati. Una volta terminata l'emergenza, l'autorità di audit sarà in grado di valutare se è necessario completare i lavori visitando l'operazione sul posto per verificare l'attuazione fisica del progetto o ottenere ulteriori chiarimenti. In quel momento, le autorità di audit dovrebbero anche valutare la portata delle attività da svolgere, in modo che le priorità possano essere riviste, in linea con le risorse e il tempo disponibili, per garantire la presentazione della relazione di controllo annuale entro il 15 febbraio 2021.

**COVID-19 e conformità dell'audit**

<b>UK</b>	In che modo tutte queste misure saranno riconciliate con la conformità dell'audit?
-----------	--

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

La crisi non altera il rispetto delle norme applicabili. Pertanto, le verifiche di gestione e gli audit dovrebbero continuare a verificare la conformità alle norme applicabili.

Un problema che si presenta è l'impossibilità di fare più di verifiche e audit da parte del personale in questo momento, e forse per qualche tempo dopo la crisi fino a quando le autorità non avranno dato il via libera ai contatti sociali. Vedi anche la domanda IT.

Non si tratta di un problema: il regolamento stabilisce che le autorità di certificazione possono già dichiarare nelle domande di pagamento intermedio spese che sono state sottoposte esclusivamente a verifiche di gestione amministrativa (verifiche documentali) e gli orientamenti sulle verifiche di gestione confermano che i controlli in loco possono essere effettuati dopo dichiarazione di spesa e fino alla presentazione dei conti. Pertanto, le autorità di gestione hanno la flessibilità anche in base alle norme attuali per effettuare le verifiche in loco che ritengono necessarie dopo aver dichiarato le spese alla Commissione e prima di presentare i conti, ad esempio nella seconda metà del 2020. Nel frattempo, le verifiche documentali dovrebbero essere effettuato il più possibile a distanza, sfruttando al massimo la coesione elettronica:

Per quanto riguarda gli audit effettuati dalle autorità di audit, le misure CRII rientrano nel normale lavoro di audit, effettuato dopo che tali spese sono state dichiarate alla Commissione. Le autorità di audit effettueranno alcune di queste operazioni come parte del normale esercizio di campionamento casuale (che molto probabilmente potrebbe rientrare nel secondo o terzo periodo di campionamento). Analogamente alle verifiche di gestione, gli audit possono essere svolti da scrivania e utilizzando il più possibile documenti elettronici disponibili. Il regolamento prevede che gli audit possano essere basati su scrivania e che debbano includere la verifica in loco dell'attuazione fisica solo ove necessario (articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato 480/2014 della Commissione). Ogni volta che sono richieste visite in loco, queste possono essere posticipate. Una volta terminata l'emergenza,

[COVID-19 e presentazione del pacchetto di garanzia](#)

<b>EL</b>	Tuttavia, tenendo presente che il momento del "ritorno alla normalità" non è ancora prevedibile, vorrei incoraggiarvi a considerare, anche se potrebbe essere troppo presto, lo scenario di prendere in considerazione un periodo prolungato di 2 anni (1/7 / 2019-30 / 6/2021) in base al quale un pacchetto di assicurazione comune sarebbe stato presentato, per 2 esercizi, il 15/2/2022. In questa direzione, le autorità di audit potrebbero applicare un campionamento pluriennale per esaminare le spese presentate. Ciò sembra essere ancora più appropriato poiché sembra che ci saranno cambiamenti negli accordi di partenariato al fine di fornire assistenza finanziaria per misure e azioni che aiuteranno la popolazione europea ad affrontare la situazione
-----------	--

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Per il momento riteniamo che sia troppo presto per valutare l'impatto della crisi sui nostri rispettivi obblighi a più lungo termine (ad esempio pacchetti assicurativi per il prossimo anno) e intendiamo valutare la situazione entro maggio.

Va notato che il FEASR non è interessato da tutto quanto sopra in quanto si applicano le norme specifiche di ciascun fondo.

## 2. FSE

### Short Time Work Schemes

#### Eligibility of short time work schemes

<b>EE</b>	<p>On the present scope of the ESF regulation we would ask confirmation that it is possible to grant:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Temporary wage support for people already employed, but at risk of layoffs. Under which investment priorities could this be planned? We request confirmation because some ESF investment priorities refer explicitly to narrower target groups.</li></ul>
-----------	---

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Short-time work schemes (STW) are public programmes that allow firms experiencing economic difficulties to temporarily reduce the working hours of their employees, who in turn receive income support from the State for the hours not worked.

The main purpose of these schemes is to avoid dismissals, protecting employees and limiting the consequences of a shock. Also, the use of short-time work allows the burden of the adjustment to be shared more equally across employees, and preserves the human capital of the concerned firms.

A key characteristic is that the employment relationships are maintained during the period of short-time work, even in cases when working hours are reduced to zero (i.e. a full suspension of work).

The ESF can play an important role, in particular in Member States with large national allocations, to support the Member States' efforts to delay the spread of the virus, including mitigating measures such as the reduction of hours worked, the organisation of flexible work arrangements such as shifts, etc.

In particular, the ESF can support, short-time work schemes for workers, as follows:

- *Under Thematic Objective 9, investment priority on "access to services":* Priority to workers in **sectors directly affected by the public health ban to congregate** (notably the hospitality sector - bars, restaurants, shops, schools, etc. closed as closure was imposed to halt the spreading of the

Coronavirus, but also for staff in aviation given the numerous restrictions to travel for the same reason). In this case, there is **no need to combine these schemes with active measures** (e.g. training) as these STW measures are driven by the need to ensure access to healthcare services by delaying the spread of the virus.

- *Under Thematic Objective 8, in particular the investment priority on “adaptation of workers and enterprises to change”:* STW measures to maintain employment in **sectors not directly at the forefront of combating the spread of the virus, but undergoing side-effects**: e.g. suffering delays in delivery of supplies or facing a drop in demand, for those sectors and companies; STW arrangements supported by the ESF should be **more consistently accompanied by active measures**: requirements to ensure access to training for staff (which can take place through distance learning or at a later stage), or a commitment of companies to maintain these workers in employment for a certain duration (e.g. at least equal to the duration of the time the worker was benefitting from the STW). This is due to the fact that these STW measures are driven by the aim to maintain employment and therefore require an active component. However, in light of the urgency of the current Coronavirus crisis, this is not a requirement, rather a recommendation in how to design ESF support.

It should be underlined that in case a scheme pursues two objectives (containing the spread of the virus and maintaining employment), Member States have flexibility and they can, if they so wish, also programme these STW schemes under the employment thematic objective (TO 8) in particular the investment priority on “adaptation of workers to change”. This is justified by the fact that these STW measures - whilst driven by the need to ensure access to healthcare services by delaying the spread of the virus – also aim at maintaining employment. As these schemes pursue two objectives, it is up to Member States to decide to programme them either under thematic objective 8 or 9.

The following general conditions apply:

- **the time duration of the exceptional STW arrangements** supported by the ESF should be clearly stipulated in relevant national legislation and ESF eligibility rules.
- Member States should make sure that **national law allows such schemes**.
- The **national eligibility rules** need to comply with the very limited set of eligibility rules at EU level (in the Common Provisions Regulation and the ESF Regulation). The national eligibility rules on the ESF should determine what is eligible. Member States have ample flexibility in defining the eligible costs.
- Member States also have the competence to determine **how they will check whether the eligibility rules are complied with**. It will be useful to also discuss these with the national audit authority as this will determine what will have to be checked at the different levels (by the managing authority, by the national Audit Authority and by the Commission auditors). This also ensures audit certainty with regard to such expenditure under the European Social Fund. It is therefore of utmost importance to keep it simple and avoid gold-plating.

## Self-employment

<b>IT</b>	Can the ESF provide financial support to self-employed, e.g. electricians or plumbers, who during the lockdown are not working?
<b>PL</b>	Please confirm the possibility of implementing the intervention planned from the ESF: In the details our shielding programme, to be financed by ESF, will cover: - temporary (3/6 months) co-financing of part of the remuneration costs of employees of a given entrepreneur and social security contributions due from them - in the case of entrepreneurs employing employees, - temporary (3/6 months) co-financing of part of the costs of running a business - in the case of an entrepreneur who is a natural person not having employees (self-employed). In financial terms ESF input would come from TO 8 at national and regional levels.

### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Short-time work schemes generally do not apply to the **self-employed** (who can organise their work freely, and assume the business risks associated with their entrepreneurial activity). However, the ESF can also support specific schemes for the self-employed.

As it is the case for STW, depending on the intervention logic, support for self-employed can be programmed under the investment priority on **adaptation of workers and enterprises to change** (Article 3(1)(a)(v) of the ESF Regulation) in case these measures are aimed at ensuring that workers and companies can adapt to the new crisis and maintain their job or business. This support can also be programmed under the investment priority on "**access to services**" (Article 3(1)(b)(iv) ESF Regulation) in case closure of businesses was imposed by the government to contain the spread of the virus.

It should be underlined that in case a scheme supports both objectives (i.e. containing the spread of the virus and maintaining employment), Member States have flexibility and they can, if they so wish, also programme these support schemes under the employment thematic objective (TO 8), in particular the investment priority on "adaptation of workers and enterprises to change". This is justified by the fact that these measures - whilst driven by the need to ensure access to healthcare services by delaying the spread of the virus – also aim at maintaining employment. As these schemes pursue two objectives, it is up to Member States to decide to programme them either under thematic objective 8 or 9.

## **Eligibility of expenditure for Coronacrisis response operations supported by the ESF**

Medical and other staff, medicines, medical devices and protective material

IT	Can ESF fund the distribution of prevention measures (awareness raising and provision of medical equipment such as masks, gloves, etc.) to third country nationals (and EU citizens), independently from their residence status? (i.e. under access to services investment priority)?
RO	<p>The scope of ESF investment priorities is broad enough to cover any response measures following the unexpected situation created by CORONAVIRUS. Under ESF RO envisage to finance operations by modifying Human Capital Operational Programme 2014-2020 at the level of priority axis 3 and 4, in order to support activities like the ones listed below, as:</p> <p>Support for essential health programs and services with a strong component focused on prevention, early detection (screening), early diagnosis and treatment of priority pathologies (eg. cardiovascular disease, cancer, diabetes, COPD, chronic kidney disease, hepatitis chronic, tuberculosis, HIV-AIDS, pandemic diseases as COVID – 19). .. and within the 10% ERDF be financed exclusively medical devices (respirators) and protective materials (masks, protective suits. Is that possible?</p>
BG	In the joint letter of Commissioners Ferreira and Schmit to Member States on the CRII and EUSF support, it is stated that Structural Funds could provide extended support through the financing of medicines, testing and treatment facilities. We would like to receive more clarifications and specifications on the scope and from which Fund these could be financed, especially in terms of the eligible medicines to be purchased (at least, so far there is no widely acknowledged and certified medicine/treatment for COVID-19).
EE	<p>On the present scope of the ESF Regulation we would ask confirmation that it is possible to grant:</p> <p>Temporary wage support for doctors and other medical staff pulled out of retirement temporarily to help with crisis efforts.</p> <p>2. Temporary wage support for engaging border guards and other officials in charge of containing the spread of the outbreak.</p>
RO	Can we support health services aimed at this type of epidemic pathology, as well as expenses for temporary employment of medical staff?

*Risposta pubblicata sulla piattaforma:*

**ESF eligibility rules are national [1]:** The national eligibility rules on the ESF should determine what is eligible. Member States have ample flexibility in defining the eligible costs of the actions.

These national eligibility rules need to comply with the very limited set of eligibility rules at EU level (in the Common Provisions Regulation and the ESF Regulation).

[1] Article 65(1) CPR.

- Temporary wage support for medical staff and officials in charge of containing the spread of the outbreak

The temporary wage support for **doctors and medical staff pulled out of retirement for addressing the Coronavirus crisis** is eligible for support by the ESF if this is provided in the national eligibility rules. This is a measure required to ensure access to healthcare services.

The temporary wage support for **staff recruited for controlling borders and other officials in charge of containing the spread of the outbreak** are eligible for support by the ESF if this is provided in the national eligibility rules. These measures are **driven by the need to ensure access to the healthcare system** by containing and delaying the spread of the virus. The intervention logic and the aim of these measures is to ensure that the healthcare system does not implode and that the access to health services can be guaranteed during the entire duration of this crisis. These measures are crucial for containing the spread of the virus and ensure that the healthcare services can still be provided to those who need them, including the most vulnerable.

These measures can be programmed under the investment priority on access to services set out in Article 3(1)(b)(iv) of the ESF Regulation. This can be done for as long it is necessary to achieve the objective of ensuring access to the healthcare system. It is also up to Member States to decide on the type of labour contract to be used depending on their legal framework.

- Eligibility of medicines, medical devices and protective material

**Medical devices and protective materials** can also be supported by the ESF. There is no need to make use of cross-financing under the investment priority on access to services. This can be explained by the fact that these actions are necessary in order to ensure that the healthcare systems remains accessible, including for the most vulnerable. They can also be supported under cross-financing[2].

[2] Article 98(2) CPR.

- Who can benefit from prevention measures?

Prevention measures (awareness raising and provision of medical equipment such as masks, gloves, etc can be provided **to all** as this is crucial in order to contain the spread of the virus and ensure that the healthcare system remains accessible. It can be supported by the ESF under the investment priority on access to services (Article 3(1)(b)(iv) ESF Regulation).

## Transfers between funds

### Transfers between funds

<b>HR</b>	Implementation of Short term employment schemes - Croatia will finance it from unallocated ESF that covers 15% of needed funding. We would like to discuss possibility for financing/reallocation from other cohesion policy funds
<b>MT</b>	MT has a high absorption rate, the degree of flexibility is limited and none for the ESF. ESF envelope fully committed – question about flexibility of introducing a short-time work scheme
<b>LT</b>	Is it possible to transfer between the Funds - from ERDF, CF to priorities financed by ESF? What are the limits?

*Risposta pubblicata sulla piattaforma:*

Transfers between the ERDF and ESF are possible as the Common Provisions Regulation does not determine the split between the ERDF and the ESF. It only contains an aggregate amount for the ERDF and the ESF by category of region.

For the ESF each Member State needs to ensure that the **ESF minimum share** is respected, i.e. the allocation to the ESF cannot be lower than this amount that is determined in accordance with the methodology set out in Annex IX CPR. There is **no minimum share for the ERDF**. It is therefore possible to make transfers between the ERDF and the ESF as long as the ESF minimum share is respected.

Transfers **cannot concern previous years**. This means that the transfers are now limited to the 2020 allocation.

Transfers between Funds (either within the same programme or between programmes) require a **programme amendment** which needs **to be approved by the Commission still in 2020**. Member States can submit the request for programme amendments later (after approval by the monitoring committee<sup>[1]</sup>) when the situation has become more stable. This has **no impact on eligibility** as the expenditure for operations for fostering crisis response capacities in the context of the COVID-19 outbreak will be eligible as of **1 February 2020** (as proposed by the Commission)<sup>[2]</sup>. The Commission commits to swiftly approve these programme amendments related to the Coronavirus crisis.

There is no need to first amend the Partnership Agreement. The Partnership Agreement will be updated following the annual update<sup>[3]</sup> in 2021.

**For the sake of completeness, it is recalled that transfers between categories of region** are possible up to a limit of 3% of the total appropriation for a category of region to other categories of region<sup>[4]</sup>.

**Transfers between, on the one hand, the Cohesion Fund and, on the other hand, the ERDF or ESF** are not possible as the budget for the Cohesion Fund (as well as for the ERDF and the ESF

taken together) is fixed in Article 92 CPR and there is no provision in the CPR that allows these transfers.

[1] Internal rules of the monitoring committee generally allow for an approval by written procedure.

[2] COM(2020)113.

[3] Article 16(4a) CPR.

[4] Article 93(2) CPR.

#### 4. FESR

### General, scope

#### Scope of support under ERDF Article 5(1)(b) ERDF Regulation

<b>IT</b>	The proposed modifications of art. 5.1 of ERDF Reg. introduces the possibility to support under IP 1.b the investments necessary to strengthen the crisis response capacities in the health services. Does it cover health expenditure?
-----------	---

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

The Commission's proposal for Article 5(1)(b) of the ERDF Regulation proposes for this investment priority to cover also investments necessary for fostering the crisis response capacities in health services. This would cover any operation that ensures an effective response to a public health crisis in the context of COVID-19 outbreak. Support to the healthcare system includes, but is not limited to, investments in financing health equipment and medicines, testing and treatment facilities, disease prevention, e-health, the provision of protective equipment (such as respiratory masks, gloves and goggles), medical devices, to adapt working environment in the health care sector and to ensure access to health care for vulnerable groups.

#### Crisis response under TO1 or TO9

<b>EE</b>	The actions related to the corona virus in the medical field shall be supported under TO1. Why is this the case? Why not TO9? Under TO1 there is an ex ante conditionality in the CPR on having a smart specialization strategy, which applies to all investment priorities under TO1. In addition the whole intervention logic of the relevant priority axis in our OP is based
-----------	--

on being in line with the smart specialization framework. The actions addressing strengthening the crisis response capacities in health services does not seem to fall under the scope of PO1. Please explain. Are the actions considered eligible also under TO9?

*Risposta pubblicata sulla piattaforma:*

The outbreak of COVID-19 has created an exceptional situation that requires exceptional response, mobilising all available resources. As not all MS currently have TO9 in their programmes, it was decided to expand the scope of TO1 to ensure all MS could benefit from it. The proposed investments necessary for strengthening the crisis response capacities are additional to the current scope of TO1. In accordance with Articles 2(33) and 19(1) CPR, ex ante conditionality shall apply only if it is a prerequisite for and has a direct and genuine link to, and direct impact on, the effective achievement of a specific objective for an investment priority. The ex ante conditionality on smart specialisation strategy is not a prerequisite for an effective response to the public health crisis and therefore it is not applicable to these investments.

It is as well possible to refocus resources to address the public health crisis within existing investment priorities of the other thematic objectives. For example, under TO9 the first investment priority under ERDF already covers investment in health and social infrastructure, which contributes to national, regional and local development, reducing inequalities in terms of health status. It may include as well investments supporting effective response to the public health crisis in the context of the COVID-19 outbreak.

Combination of grants and loans, possibility to have conditions linked to sectors, keeping employment

**EL** Provision of a mix of direct grants and/or financing to companies recording large drops in turnover as a result of the Coronavirus and with large employee bills. We would like to differentiate by sector, and include the proviso that no employees are laid off for those companies receiving the aid.

*Risposta pubblicata sulla piattaforma:*

For SMEs, it is possible to finance mix of grants and loans, including **repayable assistance**, in line with the proposed Article 3(1) ERDF Regulation which would also allow to finance **working capital** through any form of support. (for definition of working capital: see reply to your other question "Supporting liquidity through reimbursement of interest payable")

It is possible to have separate operations: one to provide loan (or other financial instrument, e.g. guarantee) and the other(s) to provide grants, but if both channels are to be supported by EU funds, such a set up would be more complex than using the 'repayable assistance' model, which is a distinct form of support under Article 66 CPR, which allows to combine repayable and non-repayable form in a flexible manner.

It is up to national authorities to decide the share of repayable and non-repayable component within an operation in the form of repayable assistance, and this mix may depend on a sector and/or on the amount to be repaid, or on a clause that no employees are laid off for those companies receiving the aid. See: [Guidance for Member States on Definition and use of repayable assistance in comparison to financial instruments and grants](#).

For large enterprises, working capital support to cover such salaries expenditure would be eligible from ERDF only if provided in the form of financial instruments. See: [financial instruments guidance on working capital](#).

### Supporting liquidity through reimbursement of interest payable

<b>EL</b>	Provision of liquidity to small and medium enterprises in the form of a subsidy of interest payable on their banking loans for a period of three to five months, in sectors that have been significantly affected by the Coronavirus, for those loans that were performing as of end of last year.
-----------	--

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Provision of liquidity to SMEs in the form of a grant used to reimburse interest payable on their banking loans could be supported:

- as a grant operation, where these banking loans are not supported by the EU budget. Interest rate subsidy is eligible in line with Article 69(3)(a) CPR, which refers to “*grants given in the form of an interest rate subsidy or guarantee fee subsidy*”. Eligible expenditure would be equal to the interest rate subsidy amounts.
- as part of a combination of a financial instrument with grants within a single financial instrument operation (where both forms of support are financed by ESI Funds or another instrument of the Union budget) and where both target the same final recipients – see [EGESIF 15 0012-02](#) for detailed guidance.

Liquidity is synonymous with working capital, which has already been defined broadly in the financial instrument context, as the difference between current assets and current liabilities of an enterprise. Categories of expenditure for which the working capital could be used may include, amongst others, the funds required to pay for raw materials and other manufacturing inputs, including labour; inventories and overheads; rent, utilities; funding to finance trade receivables and non-consumer sales receivables (see: [EGESIF 14 0041-1](#)).

Support to **working capital**, can also be used by the recipient SMEs to reimburse interests of loans. This type of support will be allowed in line with the proposed Article 3(1) of ERDF Regulation, if the

beneficiary/final recipient is an SME, and if such support is necessary as a temporary measure to provide an effective response to a public health crisis and if such support is covered by the priority axis.

If the support for working capital fits into the scope of the priority axis under the current version of the OP, there would not be any need to modify the OP, but this must be verified in this specific case, as programme-specific conditions might need to be amended in order to cover such new actions. Neither working capital nor the specific cost items have to be explicitly mentioned in the description of the priority axis, but should fit into the scope of priority axes and types of projects. In such a case, expenditure is already eligible from 1 January 2014.

In case the programme needs to be amended to extend eligibility to cover the working capital, expenditure for operations for fostering crisis response capacities in the context of the COVID-19 outbreak is eligible as of 1 February 2020. **This also applies to working capital granted to SMEs to provide an effective response to the public health crisis.** The necessary programme amendment may be adopted later, without delaying deployment of measures.

In order to facilitate access for recipients of such support, the Member State may decide that the beneficiary is the body granting the aid in line with Article 2(10)(a) CPR.

### Lump sum grants

<b>EL</b>	Possibility to finance from ERDF: 400 euro grant for self-employed (sole traders) in sectors that have been significantly affected by the virus for two months.
-----------	---

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Lump sum grant support for *self-employed individuals* (sole traders) could possibly be supported under proposed Article 3(1) ERDF if such support is necessary as a temporary measure to provide an effective response to a public health crisis, if such scope is included in the OP and if they are SMEs.

*Self-employed individuals* (sole traders) could be considered SMEs as according to Article 1 of Annex I to [Commission Recommendation 2003/361/EC](#) an enterprise is considered to be any entity engaged in an economic activity, irrespective of its legal form. This includes, in particular, self-employed persons and family businesses engaged in craft or other activities, and partnerships or associations regularly engaged in an economic activity

The CPR provides a flexible framework for how such measure could be implemented, in particular:

- If granted under *de minimis* rules, in line with Article 67(2a), as a general rule, the support based on lump sum as provided by Article 67(1)(c) is to be used, which should minimise the burden for

the SMEs receiving support. [Guidance on simplified costs options](#), including lump sums, is available also in Greek; support in the form of a lump sum is also possible under the [Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak](#);

- In order to facilitate access for recipients of such support, the Member State may instead decide that the beneficiary is the 'body granting the aid' in line with Article 2(10)(a) CPR: in such a model, the SMEs receive the support, but are not considered beneficiaries which could reduce bureaucratic burden.

Managing authority should choose the method which is the most appropriate given the current situation.

### Support to SMEs in the tourism sector – Article 3(1) ERDF regulation

<b>SE</b>	We have a crisis especially in the tourism area, SMEs are facing increasing difficulties, how can we use ERDF for support?
-----------	--

#### *Risposta pubblicata sulla piattaforma:*

With the amendment to Article 3 (1) of ERDF Regulation, the Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) proposes to open ERDF support (also in the form of grants and repayable assistance) to working capital in SMEs as a temporary measure to provide an effective response to a public health crisis, with special attention on sectors, which are particularly hard hit. SMEs in the tourism sector are certainly among these. Currently, working capital in enterprises may be eligible under specific circumstances for support through financial instruments only, in accordance with Article 37(4) CPR, not covering emergency intervention, where the working capital would be supported in order to keep the enterprise on the market and maintain jobs.

Working capital could be understood broadly, as the difference between current assets and current liabilities of an enterprise. Categories of expenditure for which the working capital could be used may include, amongst others, the funds required to pay for raw materials and other manufacturing inputs, including labour; inventories and overheads; rent, utilities; funding to finance trade receivables and non-consumer sales receivables (see: [EGESIF 14 0041-1](#)).

If the support for working capital fits into the scope of the priority axis under the current version of the OP, there would not be any need to modify the OP, but this needs to be verified in this specific case, as programme-specific conditions might require extending the scope of support in order to cover such new actions. Neither working capital nor the specific cost items have to be explicitly mentioned in the description of the priority axis, but should fit into the scope of priority axes and types of projects.

In case the programme needs to be amended to extend eligibility to cover the new scope, expenditure for operations for fostering crisis response capacities in the context of the COVID-19 outbreak shall be eligible as of 1 February 2020. **This also applies to working capital granted to SMEs to provide an effective response to a public health crisis.** The necessary programme amendment may be adopted later, without delaying deployment of measures.

In order to facilitate access for recipients of such support, the Member State may decide that the beneficiary is the body granting the aid in line with Article 2(10)(a).

### Working capital

#### Scope of working capital, requirement for business plans

<b>IT</b>	Support to business sector: the proposed Article 3(1) of ERDF Regulation allows for the financing of working capital also via grants. The Italian side to include also the extraordinary (health crisis related) costs such as cleaning of spaces, protective measures and equipment for employees, adaptation of workplaces etc.
<b>IT</b>	Given the coronavirus, many SMEs will record significant net losses, at least in 2020. At present, various managing authorities of Northern Italy raised the issue of compensation, in application of Article 107(2)(b) of the Treaty. Under this scenario, the grant would be provided as compensation, with no obligation to show any business plan;
<b>IT</b>	As for the support of working capital with financial instruments (already possible), it is asked to allow for softened conditions, i.e. without a business plan related to an expansion, without a new ex ante assessment and with easier reporting procedures.
<b>SI</b>	European Structural and Investment Funds are to be covering also working capital according to CPR modification. It is necessary and also adequate to the situation, if working capital would be as much opened, managing to cover all business related needs.

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma:

The term 'working capital' used in the proposed new sub-paragraph of Article 3(1) ERDF Regulation and of Article 37(4) CPR could be understood broadly, as the difference between current assets and current liabilities of an enterprise. Categories of expenditure for which the working capital could be used may include, amongst others, the funds required to pay for raw materials and other manufacturing inputs, including labour; inventories and overheads; rent, utilities; funding to finance trade receivables and non-consumer sales receivables (see: [EGESIF 14\\_0041-1](#)). This includes crisis-related costs such as **cleaning of spaces, protective measures and adaptation of workplaces**. Equipment, which is necessary to provide an effective response to a public health crisis and is

expected to be mostly depreciated over the period of the health crisis and its aftermath, could also be included in the categories of expenditure for which the working capital could be used.

Support in the form of grants or repayable assistance to cover the costs of working capital, in line with the proposed new sub-paragraph of Article 3(1) of ERDF Regulation, is eligible if the company is an SME, and if such support is necessary as a temporary measure to provide an effective response to a public health crisis and if such support is covered by the priority axis. For the support in the form of financial instruments, working capital has already been eligible and continues to be so, also outside of the specific conditions introduced by the proposed provisions of Article 3(1) ERDF Regulation.

Please note that you can support project which combine different categories of expenditure, including those falling under working capital (for example, protective disposable equipment, cleaning of spaces etc.) and those which are investment expenditure (for example, equipment for employees, etc. depreciated over a longer term and needed for the business continuity). Equipment or other investment expenditure **could already be eligible under Article 3 ERDF Regulation**, e.g. as productive investment in SMEs or investment in business infrastructure (Article 3(d) ERDF Regulation). Hence, there is no need to create any precise demarcation line between what constitutes working capital, and what not, if the latter is also eligible.

Member States can set up compensation schemes for COVID-19 related damages. Such schemes, upon notification to the Commission, can be approved as compatible with the internal market on the basis of Article 107(2)(b) TFEU if the granting authorities establish the link between the COVID-19 outbreak and its consequences and the scheme. There is no obligation to have a business plan. Member States may usefully go to DG COMP's website to find a template of the information needed in a notification: [https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/what\\_is\\_new/covid\\_19.html](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html).

To facilitate a quick and priority treatment of such notifications, Member States are invited to use the specific following address to contact DG Competition as early as possible when designing a scheme: [COMP-COVID@ec.europa.eu](mailto:COMP-COVID@ec.europa.eu).

The requirements in the context of working capital under the proposed new sub-paragraphs of Article 3(1) ERDF Regulation (for all forms of finance) and Article 37(4) CPR (for financial instruments) indeed should be fit for purpose and simple.

### **(i) Business plans**

There is no requirement for a business plan for grants and repayable assistance. It is also not required under the [Temporary framework for State aid](#).

For financial instruments, under the current regulatory framework (Article 9(2)(e)(vii) [CDR 480/2014](#)) there is a need for some document from a final recipient which can be considered as a business plan which is part of application for support.

The EU level rules do not define the contents of such a document and in the context of working capital could be very general e.g. summary information on current working capital expenditure and on planned actions of the applicant which could affect the working capital needs (e.g. if they plan to reduce the number of staff, or reduce salaries, this would affect the working capital needs).

There is no need to call such a document / information a 'business plan' and it can be incorporated into the application used by the body granting the aid. At the same time, such minimum information is needed to ensure that funds (and the right amount of them) are channelled to SMEs which indeed need them as the result to the public health crisis.

Given the uncertainty about the future developments and constantly changing situation, avoiding too detailed description of cost categories in the document setting up conditions of support (even if more information was provided in the application or the business plan) and envisaging from the very beginning flexible, but transparent procedures for adjusting the document would be recommended, so that the support could best fit the evolving needs of the SMEs.

#### **(ii) Ex ante assessment**

For **new** financial instruments to be set up now and to provide working capital as a temporary measure to provide an effective response to a public health crisis, the managing authority would need to comply with the CPR provisions relating to the set-up of a financial instrument, including the need to conduct an ex-ante assessment.

However, such requirement should not delay deployment. An ex-ante assessment should be very focused and brief (by referring to the national and EU documents already being published in a broader context, which already provide key elements to justify market failure and the current COVID-19 crisis); and would not need to be outsourced (a competent public body/fund manager could do it). The same approach should be followed for the drafting of an investment strategy, business plan and funding agreement.

For **existing** financial instruments, requirements depend on the current scope of the financial instrument to be deployed for providing working capital to SMEs. If working capital is already covered by the scope of the financial instrument, there may be no need for changes in the ex-ante assessment. However, if it is outside the current scope, the ex-ante assessment may need to be updated in line with Article 37(2)(g) CPR.

In either case, a **new or an updated** ex ante assessment should be short and focused on addressing the urgent needs related to the crisis and it can be prepared without outsourcing by a public body or by a fund manager. Funding agreements/investment strategies may also need to be adjusted to allow a potential re-focus of the existing FI to address the investments needed to respond to the crisis.

*For more, see sections 3 and 4 of the reply 'Ex ante assessment and need for programme amendments when working capital is added' with specific advice on practical steps to be taken.*

### (iii) Reporting

EU-level reporting requirements for financial instruments relate to key financial information which financial intermediaries would collect anyway and should not have impact on final recipient beyond what is already normal market practice.

#### Can grants or repayable assistance be used for working capital?

EE	Does working capital refer only to financial instruments or also non-refundable grants?
DE	Does the financing of working capital include both financial instruments and grants?

*Risposta pubblicata sulla piattaforma:*

**ERDF grants and repayable assistance could be used for working capital** in SMEs where necessary as a temporary measure to provide an effective response to the public health crisis. Such a possibility is introduced by the proposed new subparagraph in Article 3(1) of ERDF Regulation.

In addition, all ESI Funds can provide such support in the form of financial instruments in line with the proposed Article 37(4) CPR. For EAFRD working capital remains eligible only in relation to investments supported by the rural development programmes, in accordance with Article 45(5) of Regulation 1305/2013.

#### Time limits on working capital transactions

EE	Are there any time limits on working capital transactions (e.g.: up to 12 months - does it apply only to the EIB or does it apply generally)?
----	---

*Risposta pubblicata sulla piattaforma:*

No, there are no time-related limits. The CPR does not define any specific time limit in relation to working capital. What constitutes working capital should be therefore defined by national eligibility rules, and given dynamic nature of the current situation could be revised in line with future developments. In those Member States or regions which already use financial instruments supporting working capital, consistency would be useful to avoid artificial gaps between the already available working capital support and its extension to short-term support in this specific context (unless the public health crisis justifies an inconsistent approach). The Commission's guidance recommended a benchmark of 2 years maturity, but given the fact that there is no specific parameter defined in the CPR, other justified arrangements were not excluded – see reply

no. 7 in the [QA document](#) for the guidance note on working capital. The same benchmark, or the common 1-year assumption used in accounting, could be used also for other forms of support.

In addition, the proposed sub-paragraph of Article 37(4)CPR does not apply only to the EIB. It applies generally.

### What is meant by 'temporary measure'?

<b>EE</b>	What is a temporary instrument (does the duration extend also transactions)?
<b>EE</b>	Access to working capital is proposed as a "temporary measure". It is difficult to predict how long the need for such products will last and how long "temporary" will be. Is it fully up to the Member State to determine when to wind up the instruments? Is the intention to keep this possibility until the end of the programming period i.e. theoretically until 2023?

#### *Risposta pubblicata sulla piattaforma:*

The proposed provisions of Article 37(4) CPR and Article 3(1) ERDF Regulation do not define what the temporary measure is so this could be defined in national eligibility rules or introduced through contractual arrangements. Given still very high uncertainty about future developments of the crisis, the arrangements should be done at present in such a way as to make it possible to adjust them when needed. It is not impossible that such temporary arrangements could be justified even until the end of this programming period, but it is not possible to determine at this moment.

### Does working capital include cost of wages and rent?

<b>HU</b>	CCHOP Priority 1, SMEs, I would like to ask for your feedback- in line with the ongoing amendments to the ERDF and CPR Regulations- on whether you would consider acceptable a simplified SME call for SME support up to a minimum grant amount to finance wage costs and rent. Wage costs are strongly ESF-type, so we consider our proposal debateable, but it would be unreasonable to burden the call and consume its resources with additional ERDF-type mandatory activities (such as asset procurement) as currently there would be no need to meet asset procurement needs?
<b>PL</b>	As far as the support for SMEs, especially micro and small companies, affected by the effects of a pandemic we think about shielding measures just to help them to avoid bankruptcy or dismiss of their workers – temporary financing of salary and wages or financing the working capital to some limit would this be possible under TO3?

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Support in the form of grants to cover the costs of wages and rent **could be supported as part of working capital**, in line with the proposed Article 3(1) of ERDF Regulation, if the employer is an SME, and if such support is necessary as a temporary measure to provide an effective response to a public health crisis and if such support is covered by the priority axis.

Working capital could be understood broadly, as the difference between current assets and current liabilities of an enterprise. The level of need for working capital varies with the macroeconomic situation and is strongly affected by the crisis. Categories of expenditure for which the working capital could be used may include, amongst others, the funds required to pay for raw materials and other manufacturing inputs, including **labour**; inventories and overheads; **rent**, utilities; funding to finance trade receivables and non-consumer sales receivables (see: [EGESIF 14 0041-1](#)). This could also include obligations towards national or regional authorities, healthcare and social security systems, overdue payments to suppliers and service providers.

If the support for working capital fits into the scope of the priority axis under the current version of the OP, there would not be any need to modify the OP, but this must be verified in this specific case, as programme-specific conditions might require extending the scope of support in order to cover such new actions. Neither working capital nor the specific cost items have to be explicitly mentioned in the description of the priority axis, but should fit into the scope of priority axes and types of projects.

In case the programme needs to be amended to extend eligibility to cover the new scope, expenditure for operations fostering crisis response capacities in the context of the COVID-19 outbreak shall be eligible as of 1 February 2020. **This also applies to working capital granted to SMEs to provide an effective response to a public health crisis**. The necessary programme amendment may be adopted later, without delaying deployment of measures.

In order to facilitate access for recipients of such support, the Member State may decide that the beneficiary is the body granting the aid in line with Article 2(10)(a). Furthermore, the support based on simplified costs options, e.g. lump sums, as provided by Article 67(1)(c), could be used, which should minimise the burden for the SMEs receiving support. Support in the form of a lump sum is also possible under the [Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak](#).

What is covered by working capital and can assets be supported as well?

<b>DE</b>	Does the proposed amendment to Article 3(1) ERDF Regulation concern liquidity support to SMEs or assets (in German "Liquiditätshilfen für Unternehmen oder Betriebsmittel")?
-----------	--

	I.e. what exactly is meant with support for financing of working capital in SMEs.
<b>DE</b>	Article 1(1) of the "Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013, Regulation (EU) No 1301/2013 and Regulation (EU) No 508/2014 as regards specific measures to mobilise investments in the health care systems of the Member States and in other sectors of their economies in response to the COVID-19 outbreak" reads: „In addition, the ERDF may support the financing of working capital in SMEs where necessary as a temporary measure to provide an effective response to a public health crisis.“ Does this concern liquidity support to SMEs or assets?

Risposta pubblicata sulla piattaforma:

Liquidity in this context is synonymous with the term working capital and it could be understood broadly, as the difference between current assets and current liabilities of an enterprise. Categories of expenditure for which the working capital could be used may include, amongst others, the funds required to pay for raw materials and other manufacturing inputs, including labour; inventories and overheads; rent, utilities; funding to finance trade receivables and non-consumer sales receivables (see: [EGESIF 14 0041-1](#)).

Equipment purchase, which is expected to be mostly depreciated over the period of the current crisis and its aftermath, could also be financed by the amount provided as working capital under the proposed Article 3(1) ERDF, or included as eligible expenditure under existing provisions e.g. under Article 3(1)(e) ERDF.

Please note that you can support project which combine different categories of expenditure, including those falling under working capital (for example, protective disposable equipment, cleaning of spaces etc.) and those which are investment expenditure (for example, equipment for employees, etc. depreciated over a longer term and needed for the business continuity). Equipment or other investment expenditure **could already be eligible under Article 3 ERDF Regulation**, e.g. as productive investment in SMEs (Article 3(1)(a)) or investment in business infrastructure (Article 3(1)(d)). Hence, there is no need to create any precise demarcation line between what constitutes working capital, and what not, if the latter is also eligible.

## 10. Aiuti di STATO

### Flessibilità delle norme sugli aiuti di Stato in relazione alla crisi

Dove posso trovare la guida rinnovata sugli aiuti di Stato?

<b>LT</b>	Quando saranno diffusi i nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato?
<b>BG</b>	Intende la Commissione tener conto del fatto che, a causa della crisi, non sarà possibile monitorare pienamente il pieno rispetto delle norme sugli aiuti di Stato nell'attuazione dei progetti? A questo proposito, ci sono rilievi temporanei per le aziende?

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma

Nel contesto attuale, la Commissione ha adottato norme temporanee per consentire una facile conformità alle norme sugli aiuti di Stato, comprese condizioni più leggere e requisiti ridotti. Le misure urgenti di crisi riceveranno un trattamento rapido e prioritario, sia nel quadro temporaneo sia per compensare i danni causati dal COVID-19 ai sensi di 107,2, b.

Le informazioni relative agli aiuti di Stato sono disponibili sul sito web COMP, che viene costantemente aggiornato per fornire agli Stati membri tutti gli elementi necessari: [https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/what\\_is\\_new/covid\\_19.html](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html)

Il collegamento al quadro temporaneo adottato il 19/03/20 è pubblicato sul sito Web e presto saranno pubblicati anche modelli delle informazioni necessarie per una rapida valutazione delle loro misure. La Commissione ha adottato il quadro temporaneo in relazione al Focolaio COVID-19 per chiarire i tipi di misure che possono essere considerate compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107,3, lettera b) (aiuti per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia). Questo quadro temporaneo prevede diversi tipi di misure: aiuti concessi limitati compatibili sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, fino a 800.000 EUR per impresa, aiuti sotto forma di garanzie o prestiti a copertura delle esigenze di liquidità temporanea attuali e future ,

Inoltre, gli Stati membri possono istituire sistemi di indennizzo per danni connessi a COVID-19. Tali sistemi, previa notifica alla Commissione, sono considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107,2, lettera b), del TFUE se le autorità concedenti stabiliscono il collegamento tra l'epidemia e le conseguenze di COVID-19 e il regime. Gli Stati membri possono già trovare un modello delle informazioni necessarie in una tale notifica sul sito web della DG COMP sopra menzionato.

Per facilitare un trattamento rapido e prioritario di tali notifiche, gli Stati membri sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo specifico per contattare la DG Concorrenza il più presto possibile al momento di progettare un sistema: [COMP-COVID@ec.europa.eu](mailto:COMP-COVID@ec.europa.eu) .

## Aiuti di Stato e forza maggiore

**SI** In relazione alla situazione di forza maggiore in che modo ciò influisce sulle norme in materia di aiuti di Stato e sugli appalti pubblici che potrebbero risultare ingombranti in tali circostanze?

### Risposta pubblicata sulla piattaforma

Per facilitare l'adozione da parte degli Stati membri di misure adeguate e rapide, la priorità della Commissione è stata quella di progettare un quadro temporaneo che consenta diversi tipi di sostegno, anche attraverso strumenti finanziari, con requisiti più leggeri per fornire agli Stati membri i mezzi per affrontare diversi tipi di esigenze, garantendo nel contempo che il mercato interno dell'UE non sia frammentato e che le condizioni di parità rimangano intatte. Gli Stati membri sono pertanto invitati a utilizzare le possibilità del quadro temporaneo e dell'articolo 107,2, lettera b) in via prioritaria. Le notifiche del regime avranno un trattamento rapido e prioritario, a condizione che gli Stati membri utilizzino il seguente indirizzo specifico per contattare la DG Concorrenza il più presto possibile al momento di progettare un sistema: [COMP-COVID@ec.europa.eu](mailto:COMP-COVID@ec.europa.eu)

La revisione degli aiuti di Stato dovrebbe allineare gli approcci con l'inizio dell'ammissibilità al 1 ° febbraio.

**UK** La proposta legislativa per il FESR prevede un'ammissibilità a decorrere dal 1° febbraio 2020. Le misure previste per gli aiuti di Stato prevedono una data di inizio del 1o marzo 2020 e una data di fine del 30 settembre 2020.

(1) La revisione degli aiuti di Stato dovrebbe allineare gli approcci con l'inizio dell'ammissibilità al 1 ° febbraio.

(2) Non crediamo che la recessione si concluderà nel settembre 2020. Le eccezioni dovrebbero essere concesse per un periodo più lungo - almeno per un altro anno.

### Risposta pubblicata sulla piattaforma

Le misure di aiuto di Stato volte a risarcire i danni causati da un evento eccezionale possono coprire i danni connessi al COVID-19, a condizione che il collegamento tra i danni e il verificarsi eccezionale sia dimostrato dagli Stati membri. Altri tipi di supporto possono ora essere forniti nell'ambito del quadro temporaneo, la cui validità è valida fino al 31 dicembre 2020.

In che modo la questione degli aiuti di Stato deve essere affrontata in caso di azioni connesse alla crisi identificate che esulano dal campo di applicazione di quelle già esentate dalla notifica ai sensi del regolamento 651/2014?

**BG** In che modo la questione degli aiuti di Stato deve essere affrontata in caso di azioni connesse alla crisi identificate che esulano dal campo di applicazione di quelle già esentate dalla notifica ai sensi del regolamento 651/2014?

Risposta pubblicata sulla piattaforma

Le misure relative alle crisi che costituiscono aiuti di Stato che non sono esentate dalla notifica ai sensi del regolamento 651/2014 devono essere notificate alla Commissione. La Commissione ha adottato il 19/03/20 un quadro temporaneo in relazione all'epidemia di COVID-19 per chiarire i tipi di misure che possono essere considerate compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107,3, lettera b) (aiuti per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia). Questo quadro temporaneo prevede diversi tipi di misure: aiuti concessi limitati compatibili sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, fino a 800.000 EUR per impresa, aiuti sotto forma di garanzie o prestiti a copertura delle esigenze di liquidità temporanea attuali e future, attuato direttamente o tramite istituti di credito o intermediari finanziari e aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati. [https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/what\\_is\\_new/covid\\_19.html](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html)

Inoltre, gli Stati membri possono istituire sistemi di indennizzo per danni connessi a COVID-19. Tali sistemi, previa notifica alla Commissione, sono considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107,2, lettera b), del TFUE se le autorità concedenti stabiliscono il collegamento tra l'epidemia e le conseguenze di COVID-19 e il regime. Gli Stati membri possono già trovare un modello delle informazioni necessarie in una tale notifica sul sito web della DG COMP sopra menzionato.

Per facilitare un trattamento rapido e prioritario di tali notifiche, gli Stati membri sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo specifico per contattare la DG Concorrenza il più presto possibile al momento di progettare un sistema: [COMP-COVID@ec.europa.eu](mailto:COMP-COVID@ec.europa.eu).

### **Articolazione tra quadro temporaneo, regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) e regolamento de minimis**

**Aiuti al funzionamento nel quadro di Temporary Framework cumulativo con GBER?**

**FR** Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, quali sono gli aiuti alla funzione nel quadro dei messaggi di risposta alla crisi sanitaria, non cumulabili con gli aiuti esistenti rispetto al RGEC?

Risposta pubblicata sulla piattaforma

Gli aiuti al funzionamento concessi sulla base del quadro temporaneo possono essere cumulati con aiuti nell'ambito del regolamento generale di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le norme generali di cui all'articolo 8 del regolamento generale. Pertanto, se gli aiuti nell'ambito del quadro temporaneo non sono concessi per costi ammissibili specifici / identificabili, non devono essere presi in considerazione per valutare la conformità ai massimali massimi di aiuto concessi per i costi ammissibili identificabili nell'ambito del regolamento generale di esenzione per categoria.

### Regole "de minimis" e misure COVID-19

<b>BG</b>	Se le società hanno utilizzato il proprio bilancio "de minimis" e hanno ricevuto 200 000 EUR negli ultimi tre esercizi finanziari, è possibile essere nuovamente finanziate con un importo fino a 200 000 EUR nel caso in cui rientrino nell'ambito di applicazione dell'anti COVID-19 misure o tali finanziamenti sono considerati aiuti di Stato e devono essere notificati?
-----------	--

#### *Risposta pubblicata sulla piattaforma*

Le misure di aiuto temporaneo previste dal quadro temporaneo possono essere cumulate con aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento de minimis. Un importo limitato compatibile di regime di aiuti deve tuttavia essere notificato per essere attuato. Gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento de minimis devono essere concessi conformemente ai requisiti del presente regolamento, anche in termini di massimale.

Rispetto della regola de minimis - dichiarazione d'onore per le imprese beneficiarie di sostegno - esonerano le imprese da questo onere amministrativo durante il periodo di crisi connesso a COVID 19?

<b>ESSERE</b>	Nel contesto del rispetto della regola de minimis, la Vallonia ha scelto l'opzione (prevista dalle norme) di far firmare una dichiarazione d'onore alle imprese che beneficiano del sostegno in questo quadro giuridico. Attraverso questo documento, le PMI dimostrano di trovarsi nelle condizioni stabilite dalla legislazione. La domanda è, quindi, prendere in considerazione l'esenzione delle imprese da questo onere amministrativo durante il periodo di crisi correlato a COVID 19?
---------------	---

#### *Risposta pubblicata sulla piattaforma*

Questo non è attualmente considerato. Nel contesto dell'attuale crisi sanitaria, i cambiamenti nelle norme esistenti sugli aiuti di Stato, compreso il regolamento de minimis, non sono stati il

modo preferito per dare una certa flessibilità agli Stati membri. La priorità della Commissione è stata quella di progettare un quadro temporaneo che consenta diversi tipi di sostegno, compreso un importo limitato compatibile di aiuti fino a 800000, con requisiti più leggeri per fornire agli Stati membri i mezzi per affrontare diversi tipi di esigenze, garantendo nel contempo che l'UE Il mercato interno non è frammentato e le condizioni di parità rimangono intatte.

Le attuali norme esistenti potrebbero non essere la base giuridica più appropriata per supportare le aziende nel momento in cui gli Stati membri dovrebbero verificare, ai fini della conformità SA, che tutti gli altri requisiti delle norme siano stati rispettati. Gli Stati membri sono pertanto invitati a sfruttare le possibilità del quadro temporaneo, a condizione che notifichino un regime. A tali notifiche verrà dato un trattamento rapido e prioritario e, a tal fine, gli Stati membri sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo specifico per contattare la DG Concorrenza il più presto possibile al momento di progettare un programma : [COMP-COVID@ec.europa.eu](mailto:COMP-COVID@ec.europa.eu) .

#### Proposte che modificano le norme sugli aiuti di Stato e gli strumenti finanziari

<b>BG</b>	<p>Valutare la possibilità di aumentare la soglia minima de Regolamento 1407/2013 e 1408/2013</p> <p>Arte. 21 GBER per consentire il finanziamento delle PMI senza obbligo di cofinanziamento privato, nonché per consentire il finanziamento di società a media capitalizzazione e di imprese in difficoltà</p> <p>Linee guida sugli aiuti di Stato per promuovere gli investimenti a rischio per ridurre in modo significativo (ad esempio, al 5%) gli investimenti privati richiesti in modo da raggiungere un reale significato economico</p> <p>Articolo 53 del Regolamento Generale in modo che gli aiuti alle infrastrutture culturali siano ammissibili al 100% dei costi e senza obbligo di condivisione del tempo o dell'uso del pavimento</p> <p>Arte. 16 del GBER per ridurre il cofinanziamento privato richiesto al 10% e la deroga all'obbligo di finanziare i costi ammissibili ai sensi della direttiva SIE 24/2014 e, rispettivamente, della legge locale sugli appalti pubblici per consentire un'eccezione per la selezione di intermediari finanziari senza procedura PPA</p> <p>Direttiva 24/2014 e, rispettivamente, la legge locale sugli appalti pubblici per consentire un'eccezione per la selezione di intermediari finanziari senza procedura PPA.</p>
<b>PL</b>	<p>PMI: stai pensando di aumentare la soglia di aiuto de minimis per le PMI?</p>

Risposta pubblicata sulla piattaforma

Per le proposte volte a modificare le norme esistenti in materia di aiuti di Stato, sia che si tratti del regolamento de minimis, sia del regolamento generale di esenzione per categoria. Tali modifiche proposte non sarebbero appropriate per la situazione attuale in quanto gli Stati membri dovrebbero verificare, ai fini della conformità degli aiuti di Stato, che tutti gli altri requisiti dei regolamenti siano stati rispettati. La priorità della Commissione è stata quella di progettare un quadro temporaneo che consenta diversi tipi di sostegno, anche attraverso strumenti finanziari, con requisiti più leggeri per fornire agli Stati membri i mezzi per affrontare diversi tipi di esigenze, garantendo nel contempo che il mercato interno dell'UE non sia frammentato e che la parità di condizioni rimane intatta. Gli Stati membri sono pertanto invitati a utilizzare le possibilità del quadro temporaneo, dell'articolo 107,2, lettera b) in via prioritaria.

### **Domande specifiche sul quadro temporaneo**

È consentito, in termini di quadro temporaneo COVID 19, allocare sovvenzioni dirette a copertura del fabbisogno di capitale circolante anche se non ai fini di progetti concreti, già approvati (sviluppo di servizi, prodotti ecc.), Ma solo per problemi di liquidità, sopravvivenza delle imprese di un beneficiario?

<b>SI</b>	È consentito, in termini di quadro temporaneo COVID 19, allocare sovvenzioni dirette a copertura del fabbisogno di capitale circolante anche se non ai fini di progetti concreti, già approvati (sviluppo di servizi, prodotti ecc.), Ma solo per problemi di liquidità, sopravvivenza delle imprese di un beneficiario?
-----------	--

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma

Il paragrafo 22 del quadro temporaneo prevede sovvenzioni dirette a tal fine, senza alcun requisito in termini di costi o progetti ammissibili.

### **Cambiamento nella definizione di una situazione difficile**

<b>BG</b>	Poiché, secondo il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, le imprese in difficoltà non saranno in grado di autosostenersi, quale cambiamento nella definizione di situazione difficile è inteso (esclusi quelli a cui si fa riferimento nel par.20 c)?
-----------	---

#### Risposta pubblicata sulla piattaforma

Il sostegno nell'ambito del quadro temporaneo di cui al paragrafo 22 (aiuti sotto forma di sovvenzione, anticipo rimborsabile o agevolazioni fiscali) può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria<sup>15</sup>) il 31 dicembre

2019; può essere concesso alle imprese che non sono in difficoltà e / o alle imprese che non erano in difficoltà il 31 dicembre 2019, ma che hanno incontrato difficoltà o sono entrate in difficoltà a seguito dell'epidemia di COVID-19; Le autorità nazionali devono pertanto verificare la situazione finanziaria delle società al 31 dicembre 2019: nel caso in cui tali imprese fossero già in difficoltà prima di tale data e lo scoppio del COVID 19, non possono beneficiare del sostegno nell'ambito della TF, ma possono ottenere il salvataggio e aiuti alla ristrutturazione.

## **PMI**

### Misure previste per gli aiuti alle PMI

<b>ESSERE</b>	È essenziale che la Commissione chiarisca i tipi di misure previste, in particolare per quanto riguarda gli aiuti alle PMI che saranno principalmente interessati.
<b>BG</b>	Intende la Commissione tener conto del fatto che, a causa della crisi, non sarà possibile monitorare pienamente il pieno rispetto delle norme sugli aiuti di Stato nell'attuazione dei progetti? A questo proposito, ci sono rilievi temporanei per le aziende?

### Risposta pubblicata sulla piattaforma

Il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia COVID-19, basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosce che l'intera economia dell'UE sta vivendo un grave turbamento.

Per ovviare a ciò, il quadro temporaneo prevede cinque tipi di aiuti:

- (i) Sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati: gli Stati membri saranno in grado di istituire regimi per concedere fino a 800.000 € a una società per far fronte alle sue urgenti esigenze di liquidità.
- (ii) Garanzie statali per i prestiti assunti da società bancarie: gli Stati membri saranno in grado di fornire garanzie statali per garantire che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno.
- (iii) Prestiti pubblici sovvenzionati a imprese: gli Stati membri saranno in grado di concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il capitale circolante immediato e le esigenze di investimento.
- (iv) Misure di salvaguardia per le banche che convogliano gli aiuti di Stato all'economia reale: alcuni Stati membri prevedono di basarsi sulle capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese. Il Framework

chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti ai clienti delle banche, non alle stesse banche, e fornisce indicazioni su come garantire una distorsione minima della concorrenza tra le banche.

(v) Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine: il Framework introduce ulteriore flessibilità su come dimostrare che alcuni paesi non sono rischi negoziabili, consentendo in tal modo l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine da parte dello Stato ove necessario.

Il suddetto quadro temporaneo integra le molte altre possibilità già disponibili per gli Stati membri per mitigare l'impatto socioeconomico dell'epidemia COVID-19, in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Date le dimensioni limitate del bilancio dell'UE, la principale risposta arriverà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Gli Stati membri hanno già molte possibilità di contribuire a mitigare l'impatto socioeconomico dell'epidemia COVID-19, in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Ad esempio, gli Stati membri possono apportare modifiche generalmente applicabili a favore delle imprese (ad esempio, differire le tasse o sovvenzionare il lavoro a breve termine in tutti i settori), che non rientrano nelle norme sugli aiuti di Stato. Possono anche concedere un risarcimento alle società per i danni subiti a causa e direttamente causati dall'epidemia COVID-19. Ciò può essere utile per supportare settori particolarmente colpiti, come trasporti, turismo, ospitalità e vendita al dettaglio.

*Estratto dalle Sezioni:*

*n. 1 "Fondi strutturali - domande orizzontali",*

*n. 2 "FSE",*

*n. 4 "FESR",*

*n. 10 "Aiuti di Stato"*

*della piattaforma UE*

<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/CORONAVIRUSRII/Coronavirus>, alla data del  
31.03.2020

